

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

—————

161° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

—————

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 8
4 ^a - Difesa	» 19
5 ^a - Bilancio.....	» 23
6 ^a - Finanze e tesoro	» 31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.....	» 38
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 41
10 ^a - Industria.....	» 48
11 ^a - Lavoro.....	» 51
12 ^a - Igiene e sanità.....	» 53
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 64

Commissioni congiunte

10 ^a (Industria-Senato) e X (Attività produttive, commercio e turismo-Camera).....	Pag. 6
---	--------

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 7 ^a (Istruzione).....	Pag. 3
---	--------

Commissione straordinaria

Diritti umani.....	Pag. 71
--------------------	---------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 74
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale Schengen.....	» 77
Anagrafe tributaria	» 79
Infanzia.....	» 80
.....	» 82

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.....	Pag. 83
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 85
5 ^a - Bilancio - Pareri.....	» 86
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri.....	» 87
Giunta affari comunità europee - Comitato Pareri.....	» 88

CONVOCAZIONI	Pag. 89
--------------------	---------

COMMISSIONI 2^a e 7^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica,
spettacolo e sport)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

2^a Seduta

Presidenza del Presidente della 7^a Commissione
ASCIUTTI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la
ricerca Maria Grazia Siliquini.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(1490) Conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 19 giugno scorso, nel corso della quale – ricorda il presidente delle Commissioni riunite ASCIUTTI – erano state svolte le relazioni introduttive.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CAVALLARO condivide le esigenze sottese all'adozione del decreto-legge di cui si propone la conversione, sottolineando che è stata nel frattempo avviata la più generale riforma delle professioni.

La senatrice ACCIARINI esprime un giudizio complessivamente positivo sul provvedimento in esame, ma ritiene che alcuni specifici profili meritino una ulteriore riflessione. Pur condividendo infatti il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 1, secondo il quale i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria svolgono le prove degli esami di Stato per l'accesso alle professioni nella ses-

sione del 25 giugno secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, ella osserva tuttavia che le garanzie offerte ai soggetti interessati non possono limitarsi al mero svolgimento di una sessione di esame, ma debbono essere estese al valore giuridico complessivamente inteso di quei titoli conseguiti appunto secondo l'ordinamento previgente.

Occorre inoltre, a suo avviso, consentire ai laureati in scienze dell'informazione e in informatica l'accesso all'esame di Stato per l'albo degli ingegneri, settore dell'informazione (sezione A), ma sospendendo contemporaneamente le riserve della predetta professione di ingegnere dell'informazione per i possessori delle due lauree sopra citate almeno fino allo svolgimento della sessione d'esame che si terrà nel prossimo novembre; ciò al fine di consentire di esercitare la professione anche a chi ha conseguito lauree previste dall'ordinamento previgente. Al riguardo, la senatrice rende noto di aver predisposto un emendamento *ad hoc*.

Il senatore TESSITORE si associa alla valutazione positiva sul provvedimento espressa dai senatori precedentemente intervenuti. Ritiene però che il testo del decreto-legge dovrebbe essere modificato, nel senso di prevedere che i possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria svolgano le prove degli esami di Stato per l'accesso alle professioni secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 fino agli anni 2004 e 2005, in quanto occorre prendere in considerazione coloro che sono attualmente iscritti al secondo anno accademico di corsi universitari aventi durata quinquennale.

Il senatore BEVILACQUA, riservandosi di intervenire più diffusamente in sede di illustrazione degli emendamenti, sottolinea a sua volta l'esigenza che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, non siano limitate alla sessione di esame di Stato del 25 giugno.

Chiusa la discussione generale, rinunciando i relatori CALLEGARO e DELOGU alle repliche, replica agli intervenuti il sottosegretario SILIQUINI, che ribadisce nuovamente i punti salienti del decreto-legge di cui si propone la conversione. Al riguardo, si sofferma in primo luogo sull'esigenza di assicurare ai possessori di titoli universitari conseguiti prima della riforma operata con il regolamento n. 509 del 1999 la possibilità di sostenere gli esami di Stato mettendo a frutto gli studi compiuti, prevedendo che la sessione del 25 giugno si svolga secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001.

Sottolinea poi la rilevanza della norma che esonera dalla seconda prova scritta nel passaggio dalla sezione B alla sezione A dell'albo professionale degli assistenti sociali coloro che non siano in possesso di laurea specialistica, ma abbiano svolto funzioni direttive per almeno cinque anni.

Il rappresentante del GOVERNO, in merito all'articolo 2, rende poi noto che il Governo considera le prove a *quiz* per l'ammissione alle scuole

di specializzazione per le professioni legali inadeguate alle materie giuridiche; ma poiché la ricerca di modalità alternative richiede un tempo congruo al fine di individuare le soluzioni più idonee, per il prossimo anno accademico è opportuno confermare l'applicazione delle modalità di svolgimento di tali prove secondo la normativa vigente.

Quanto all'articolo 3 e alle problematiche concernenti le professioni di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale, ella assicura che il Governo sta predisponendo in tempi assai rapidi un disegno di legge diretto a delegare il Governo ad emanare una disciplina della materia finalizzata alla unificazione dei due albi professionali considerati. In proposito, anticipa che coloro che saranno in possesso di lauree di tipo economico-contabile potranno iscriversi nel registro dei praticanti ragionieri, mentre a coloro che avranno conseguito una laurea specialistica verrà consentita l'iscrizione nel registro dei praticanti commercialisti. Dichiara inoltre che è stato acquisito il consenso degli ordini professionali interessati sulla nuova regolamentazione del settore ora esposta.

In conclusione, il Sottosegretario espone le ragioni che inducono a prorogare i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini professionali di cui all'articolo 4, in quanto la predisposizione del regolamento che dovrà disciplinare le nuove procedure elettorali richiede gli opportuni approfondimenti e quindi tempi non eccessivamente brevi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente ASCIUTTI avverte che la seduta delle Commissioni riunite, già convocata per la giornata di domani alle ore 14,30, non avrà più luogo.

Prendono atto le Commissioni riunite.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

10^a (Industria, commercio, turismo)

del Senato della Repubblica

con la

X (Attività produttive, commercio e turismo)

della Camera dei deputati

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

5^a Seduta congiunta

Presidenza del presidente della X Commissione della Camera dei deputati
Bruno TABACCI

La seduta inizia alle ore 21,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Bruno TABACCI, *presidente*, comunica che sono stati acquisiti l'intesa del Presidente della Camera e l'assenso del Presidente del Senato sulla modifica e sull'integrazione del programma dell'indagine conoscitiva su cui hanno convenuto gli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle due Commissioni, nella riunione congiunta del 20 giugno scorso.

Non essendovi obiezioni, il programma dell'indagine conoscitiva deve pertanto considerarsi integrato con le audizioni dei rappresentanti delle regioni, di ulteriori organizzazioni sindacali e della Confapi, mentre il termine per la conclusione dell'indagine è prorogato al 15 luglio prossimo.

Le Commissioni consentono.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sull'industria dell'automobile: audizione di rappresentanti delle regioni

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
Introduce, quindi, l'audizione.

Enzo GHIGO, *presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*, Gilberto PICHETTO FRATIN, *assessore all'industria del Piemonte*, e Massimo ZANELLO, *assessore all'industria della Lombardia*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono quindi per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sergio GAMBINI (DS-U), Ruggero RUGGERI (MARGH-U), Alberto NIGRA (DS-U), Gianfranco MORGANDO (MARGH-U) e il senatore Costantino GARRAFFA (DS-U).

Enzo GHIGO, *presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome*, e Massimo ZANELLO, *assessore all'industria della Lombardia*, replicano agli intervenuti.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 22,30.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

166^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PASTORE

Intervengono il ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione Bossi e i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Brancher e per l'interno Mantovano.

La seduta inizia alle ore 14,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PASTORE avverte che è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per lo svolgimento dell'odierna seduta, per la parte relativa alle comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione. Comunica altresì che il Presidente del Senato in previsione di tale richiesta ha preannunciato il suo assenso.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per il successivo svolgimento dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del Ministro per le riforme istituzionali e devoluzione sui relativi indirizzi programmatici**

Dopo una breve introduzione del presidente PASTORE ha la parola il ministro BOSSI, che svolge le proprie comunicazioni sugli indirizzi programmatici del Governo in materia di riforme istituzionali e devoluzione.

Seguono gli interventi dei senatori VITALI, MANCINO, MAGNALBÒ, VILLONE, BASSANINI, PASSIGLI e D'ONOFRIO, cui replica il ministro BOSSI.

Il presidente PASTORE ringrazia il Ministro per le comunicazioni rese, dichiarando conclusa la procedura informativa ed avverte, a proposito di riforme istituzionali, che il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 1545, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Seguito dell'indagine conoscitiva sugli effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione: seguito dell'esame dello schema di documento conclusivo

(Seguito e conclusione dell'esame. Approvazione del *Doc.* XVII, n. 6)

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta pomeridiana del 20 giugno, con l'esame del nuovo schema di documento conclusivo predisposto dal Presidente relatore, pubblicato in allegato al resoconto della presente seduta.

Interviene il senatore BASSANINI.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva quindi, senza modificazioni, il nuovo schema di documento conclusivo, conferendo mandato al Presidente relatore ad apportarvi eventuali modificazioni di coordinamento.

IN SEDE REFERENTE

(1520) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il relatore BOSCETTO illustra il contenuto del provvedimento, volto a dare ospitalità, per motivazioni umanitarie, a tre stranieri, ritenuti militanti di organizzazioni palestinesi, per un periodo massimo di dodici mesi, in base all'accordo raggiunto per risolvere la questione apertasi a seguito delle operazioni militari israeliane svoltesi a Betlemme e della connessa occupazione della Basilica della Natività, ed in conformità con le decisioni assunte dal Consiglio dell'Unione europea.

L'articolo 1 introduce una deroga alla disciplina vigente in materia di ingresso e soggiorno di stranieri extracomunitari in Italia, nonché in materia di diritto di asilo, autorizzando l'ingresso e la permanenza in Italia dei tre stranieri, i quali dovranno dichiarare la disponibilità a trasferirsi temporaneamente nel nostro Paese e accettare le condizioni di accoglienza dettate dal successivo articolo 2. Tale articolo 2 prevede che i tre stranieri interessati dal provvedimento siano ospitati a spese dello Stato presso strutture apposite e autorizza il Ministro dell'interno ad adottare misure necessarie per salvaguardare la sicurezza personale dei soggetti accolti, nonché per prevenire eventuali pericoli per l'ordine pubblico e la sicu-

rezza interna e internazionale degli Stati membri dell'Unione. Il comma 3 precisa che gli stranieri in questione hanno facoltà di lasciare il territorio nazionale in qualsiasi momento, senza che ciò costituisca titolo per rientrarvi. Il comma 4 stabilisce che l'allontanamento non concordato con i responsabili della sicurezza dalle strutture di accoglienza viene considerato alla stregua di una rinuncia all'ospitalità; la violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti, i quali possono giungere fino all'espulsione immediata.

L'articolo 3 dispone circa la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.

Rilevando che il ricorso allo strumento del decreto-legge si giustifica in relazione all'urgenza di consentire l'arrivo in Italia delle persone assegnate e in vista dell'impossibilità di reperire all'interno della vigente legislazione uno strumento adeguato alla situazione assolutamente particolare, riscontra, fra le modificazioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento, la previsione che gli stranieri possano lasciare il territorio nazionale anche nel quadro di decisioni adottate dall'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma 3, l'attribuzione al Ministro dell'interno della decisione sull'espulsione, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, nel caso di violazioni particolarmente gravi delle prescrizioni delle autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, nonché la precisazione delle norme di copertura finanziaria di cui all'articolo 3.

Propone, quindi, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo affinché si proceda ad una sollecita approvazione, senza modifiche, del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di fissare il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 17 di venerdì 28 giugno.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

**DOCUMENTO CONCLUSIVO DELL'INDAGINE
CONOSCITIVA SUGLI EFFETTI NELL'ORDINAMENTO
DELLE REVISIONI DEL TITOLO V DELLA PARTE II
DELLA COSTITUZIONE**

Le ragioni dell'indagine conoscitiva

Può apparire singolare che il Senato, che pure ha approvato la legge di riforma costituzionale, si sia preoccupato – a così breve tempo dall'approvazione – di svolgere una indagine conoscitiva sugli «Effetti nell'ordinamento delle revisioni del Titolo V della Parte II della Costituzione». Normalmente il modello «classico» dell'indagine conoscitiva – quando riferita specificamente ad una normativa – suole prendere in esame la sua attuazione nel tempo, *a posteriori*, per le conseguenti valutazioni sul piano politico, anche in funzione di interventi correttivi che si rendano eventualmente necessari. Forse è la prima volta che in Parlamento si effettua un'indagine ed un approfondimento preventivi alla concreta applicazione della legge stessa.

La novella costituzionale, approvata in data 8 marzo 2001, è entrata in vigore l'8 novembre 2001, per le note vicende che hanno richiesto l'effettuazione del *referendum* costituzionale. L'indagine, autorizzata dal Presidente del Senato il 17 ottobre 2001, è stata avviata il 23 ottobre 2001, prima ancora quindi dell'entrata in vigore della legge costituzionale di riforma, ed immediatamente dopo lo svolgimento, il 7 ottobre 2001, del referendum confermativo. Eppure nessuno ha rilevato tale novità e l'apparente contraddizione in essa insita; evidentemente non solo ai senatori, di maggioranza e di opposizione, ma anche a tutti gli altri soggetti interessati è apparso naturale che il Senato abbia avvertito l'esigenza di capire meglio la portata politico-istituzionale della riforma (collegata a quella più meditata del 1999) e le sue conseguenze sul piano legislativo.

Le ragioni di un'indagine sull'attuazione «futura», per così dire, anziché sull'attuazione «passata», come normalmente accade, sono probabilmente da rintracciare nella complessità ed importanza della riforma stessa, tali da giustificare una diffusa ed articolata riflessione. L'opportunità dell'indagine è stata peraltro avvertita anche dall'allora maggioranza, che ha riconosciuto le difficoltà interpretative insite nel testo, il quale è stato approvato a stretta maggioranza, in prossimità dello scioglimento delle Camere e al di fuori di ogni concreta possibilità di intervento da parte del Senato.

Nel corso di questa riflessione si è avvertito il rischio che la modifica costituzionale abbia lasciato irrisolti, o anche posto *ex novo*, molti problemi, la risoluzione di alcuni dei quali viene evidenziata come una vera e propria urgenza: una prima risposta potrà essere data ora in via interpretativa, o anche attraverso la scelta delle modalità della sua attuazione.

La preoccupazione che permea l'intero tema dell'attuazione e delle connesse urgenze legislative è quello dell'incertezza: non solo quella dei soggetti istituzionali protagonisti della riforma (Stato, Regioni, enti locali), i quali si trovano ad agire in un quadro che presenta tratti di sostanziale indeterminazione degli attuali confini delle rispettive competenze, ma soprattutto l'incertezza del cittadino, il quale potrebbe trovarsi nell'incapacità di individuare quale sia la fonte che regola la sua condotta.

Il lavoro della Commissione è stato notevole: ventotto sedute, quasi ottanta persone audite, circa 46 ore di audizioni e di susseguente dibattito, oltre ottocento pagine di documenti depositati presso la Commissione. In questo ambito, la Commissione ha dedicato una parte della propria attività allo svolgimento di due apposite audizioni specificamente incentrate sull'attuazione della riforma costituzionale del 1999 – come delineata dal disegno di legge del Governo in materia (AS 1094) – anch'essa incidente sul Titolo V, e di cui non si può non tener conto nell'affrontare il nuovo assetto costituzionale.

Da questo consistente complesso di materiale, emergono se non tutti, certo i principali problemi, soprattutto quelli più urgenti, che nascono dalla riforma e dalla sua attuazione, quanto meno nell'immediato; altri temi sono appena sfiorati o addirittura ignorati, ma si tratta per lo più di temi non pressati dall'urgenza o da particolari problemi interpretativi.

Due messaggi sono emersi con chiarezza: il primo, condiviso dalla generalità degli auditi e della Commissione, è che la riforma necessita di attuazione.

Il secondo è che la riforma necessita di correzioni. Quest'ultimo, peraltro, non è condiviso da una parte della Commissione che ritiene che la riforma debba semmai essere completata, adeguata, senza che ciò configuri vere e proprie correzioni.

Non è emersa un'indicazione univoca circa l'ordine di priorità nel procedere all'una o all'altra: se da un lato si è posto l'accento sull'esigenza di procedere prioritariamente alle correzioni della riforma, dall'altro, l'orientamento prevalente in Commissione è stato nel senso di sottolineare come la pur condivisibile esigenza di procedere a correzioni non debba ritardare l'attuazione, dovendo quindi procedere entrambe in parallelo e contemporaneamente. L'esigenza che è emersa è comunque quella di una azione di implementazione ed integrazione della riforma che avvenga con continuità ed a seguito di una ponderata azione di monitoraggio.

Il secondo messaggio concerne la necessità di agire in sintonia con regioni ed enti locali, come è stato evidenziato soprattutto da questi ultimi, forse nel timore che la riforma del Titolo V possa tradursi in una forma di

neo-centralismo regionale che si sostituisce a quello statale. Non c'è dubbio che la scelta del legislatore costituzionale è stata quella di una pari ordinazione di tutti gli enti territoriali costitutivi della Repubblica, in coerenza con il principio di sussidiarietà, un principio cardine a livello europeo: le soluzioni che si dovranno adottare dovranno essere del tutto coerenti con questa scelta.

A volte contraddittorie sono state, invece, le valutazioni in merito ai tempi: a richieste di accelerazione nel procedere sul cammino dell'attuazione, per evitare situazioni di incertezza, si sono affiancati, con la medesima motivazione, richiami ad una prudente ponderazione, nel timore di fughe in avanti che potrebbero rilevarsi inopportune, se non dannose.

Il ribaltamento delle funzioni ed il riequilibrio dei livelli di governo

Uno dei punti fondamentali della riforma e delle audizioni ha riguardato l'assetto delle competenze legislative, regolamentari ed amministrative, che la riforma ha profondamente modificato, nonché il riequilibrio dei livelli di governo, determinato dalla pariordinazione degli enti costitutivi della Repubblica.

L'inversione del criterio di ripartizione della funzione legislativa tra Stato e regioni costituisce certamente uno dei punti di maggiore significato della riforma, cui si affianca quello dell'attribuzione delle funzioni amministrative, in via generale, al livello di governo più vicino al cittadino, in coerenza con il principio di sussidiarietà.

Inoltre, a seguito della pariordinazione degli enti costitutivi la Repubblica derivante dall'articolo 114 novellato – giudicata da alcuni componenti della Commissione in termini di «singolare pericolosità», in quanto suscettibile di minare uno dei cardini della statualità – occorre, secondo una diffusa opinione confermata dalle audizioni, ragionare non più soltanto in termini di gerarchia tra i diversi livelli di governo, ma principalmente in termini di competenza, ferma restando la persistenza di una gerarchia nel sistema delle fonti, presente in ogni ordinamento, anche a carattere federale.

Non mancano, in ogni caso, «indizi normativi» e, soprattutto, spunti impliciti – ma di chiaro significato – che emergono dal complessivo testo della Costituzione e che inducono a ritenere che permane in capo allo Stato, accanto al fondamentale ruolo di sintesi politica richiamato da alcuni in Commissione, un ruolo di supremo garante dell'ordinamento giuridico.

Si tratta di una funzione ineludibile, nell'esercizio della quale lo Stato si pone come garante, appunto, sia nei confronti degli altri ordinamenti – ed il riferimento è principalmente al rispetto degli obblighi internazionali, nonché alle responsabilità derivanti dall'adesione all'Unione europea – sia nei confronti dei cittadini, a tutela di valori e diritti che la Costituzione richiede siano tutelati almeno in una misura minima, individuata dalla legge statale – ed il riferimento è qui chiaramente fatto ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

Una breve elencazione degli indizi normativi non può non ricomprendere:

la presenza, nell'ambito delle materie di esclusiva competenza dello Stato, di una serie di ambiti di disciplina che non possono definirsi «materie» in senso stretto, (rapporti con l'Unione europea, tutela della concorrenza, ordinamento civile e penale, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, solo per citare quelle di maggiore evidenza) (articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere *a*), *e*), *l*), *m*)), che interferiscono, per loro natura, in modo «trasversale» con vari campi di intervento legislativo e che potrebbero in alcuni casi lambire, o anche incidere in modo significativo materie affidate alla competenza regionale (non escludendosi quella esclusiva), con le conseguenti ricadute sul piano della potestà regolamentare;

la previsione di un potere sostitutivo da parte dello Stato per l'attuazione e l'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea in caso di inadempienza regionale (articolo 117, comma quinto);

la potestà attribuita al Governo dall'articolo 120, secondo comma della Costituzione, di sostituirsi a organi delle regioni e degli enti locali in caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria, nonché in caso di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica;

il potere sostitutivo dello Stato fondato dallo stesso articolo 120, comma secondo, sulla tutela dell'unità giuridica e dell'unità economica della Repubblica (in particolare, quando lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni) che da un lato richiama, anche se con modifiche non di dettaglio, il rispetto del limite dell'interesse nazionale, pur senza esaurirne la nozione, e che dall'altro trae origine dall'articolo 5 della Costituzione;

la mancata esplicita definizione della potestà legislativa regionale «residuale» in termini di competenza «esclusiva» (articolo 117, comma quarto), benché tale elemento sia da taluni ritenuto non determinante per escludere una potestà legislativa «piena» delle regioni.

Vi sono poi elementi di contesto che emergono, come si è detto, dal complesso del testo costituzionale, quali:

il permanere, come accennato, sia pure in forma implicita, del valore dell'interesse nazionale, nei termini definiti dal ricordato articolo 120, ma prima ancora dal principio di unità ed indivisibilità della Repubblica, espresso dall'articolo 5, che rappresenta un principio fondamentale della nostra Costituzione, capace di porsi come limite alla competenza legislativa sia esclusiva che concorrente delle regioni;

la diversa competenza territoriale delle varie fonti di produzione normativa;

l'applicazione del principio di sussidiarietà, che contiene in sé quello dell'adeguatezza delle funzioni e delle competenze attribuite ai diversi livelli di governo;

la necessità della presenza, in qualsiasi ordinamento unitario, di un livello di governo che sia di per sé sovraordinato agli altri, naturalmente sottoposto a controlli ed eventuali censure;

l'ineludibile esigenza, in uno Stato di diritto, di sistemi di garanzia posti a presidio delle fonti di produzione normativa (legislativa, statutaria e regolamentare) e dell'azione amministrativa, qualunque ne sia il titolare e quindi anche allorché si tratti di regioni ed enti locali, in analogia a quanto stabilito per lo Stato che è il naturale titolare delle relative funzioni di verifica (cfr. articolo 123, che richiama l'«armonia con la Costituzione» come limite all'autonomia statutaria regionale e conferisce allo Stato il potere di impugnativa dinanzi la Corte costituzionale; l'articolo 127, che definisce diversamente le attribuzioni dello Stato – comma primo – e delle regioni – comma secondo – per i conflitti costituzionali);

la necessità, che prescinde dagli obblighi comunitari anche se da questi è enormemente rafforzata, di applicare ad esempio anche alla contabilità pubblica regionale e locale, i principi contenuti negli articoli 81 e 100, secondo comma, della Costituzione, come del resto tutti gli altri principi contenuti nella Costituzione.

L'estrema incertezza su elementi essenziali della riforma non può non determinare incertezza anche su aspetti di minore rilevanza che, tuttavia, ormai quotidianamente coinvolgono il Parlamento ed il Governo nello svolgimento delle loro fondamentali funzioni.

In questo quadro sono state avanzate ipotesi interpretative che destano perplessità, quando non preoccupazione: tra queste, la tesi, anche sostenuta da fonti autorevoli, secondo cui l'attività legislativa regionale può prescindere da qualsiasi vincolo diverso da quelli espressamente previsti, e ciò anche con riferimento ai limiti che la Costituzione pone per la legislazione statale. Tale ricostruzione non è, peraltro, condivisa dalla Commissione, all'interno della quale è emerso il fermo convincimento che il legislatore regionale, al pari di quello nazionale, sia soggetto ai principi ed alle norme della Costituzione anche se formalmente dettati solo per la legislazione statale.

Perplessità – non da tutti condivisa, peraltro – suscita, inoltre, l'opinione secondo la quale qualsiasi materia «innominata» nelle pur ampie elencazioni dell'articolo 117 della Costituzione comporti di per sé l'attribuzione in via esclusiva alla sola competenza generale regionale (sono state indicate, a titolo di esempio, assicurazioni, industria, appalti, etc.).

C'è da augurarsi che le lacune ed i dubbi costituzionali trovino composizione nella previsione di una procedura concordata, tra tutti i soggetti pubblici coinvolti nella riforma, che porti ad istituzionalizzare in varie forme quella «leale collaborazione» tra Stato, regioni e autonomie locali, tra le regioni tra loro e con gli enti locali, che indubbiamente costituisce uno dei principi cardine di qualsiasi ordinamento federale, e senza il quale

si prefigura un federalismo che – lungi dall'essere competitivo, solidale e cooperativo – non può che essere conflittuale.

Per questo la previsione nelle leggi statali di forme di coinvolgimento delle regioni (direttamente o attraverso la Conferenza Stato-Regioni) anche sotto forma di semplici pareri, consultazioni ovvero di vere e proprie intese, può rappresentare un *modus operandi* non solo di grande rilievo politico, ma anche di effettivo rispetto dei principi introdotti dalla novella costituzionale. Lo stesso può dirsi per i rapporti Stato-autonomie locali nel campo delle funzioni amministrative e di quelle statutarie e regolamentari e, ancora, per i rapporti regioni-autonomie locali, elevati a livello costituzionale dalla previsione, nell'ultimo comma dell'articolo 123 della Costituzione, dell'istituzione del Consiglio delle autonomie locali.

In questa direzione può svolgere un'utile funzione la Commissione bicamerale per le questioni regionali, integrata come prevede l'articolo 11 della legge costituzionale n. 3 del 2001; tale Commissione è chiamata a esprimere pareri su disegni di legge e relativi emendamenti (con risvolti procedurali da non sottovalutare), quindi solo nei confronti della legislazione statale e senza alcun effetto su eventuali successivi rilievi di legittimità costituzionale. Pur non avendo alcun ruolo di «mediazione» politico-istituzionale nei rapporti Stato-regioni e regione-regione, la Commissione integrata può assumere la funzione di «stanza» di elaborazione e di svolgimento dei rapporti di «leale collaborazione» cui prima si accennava.

L'assenza di una normativa transitoria

Il limite più evidente della novella sta proprio nella mancanza di norme transitorie di qualsiasi genere, vuoi generali, vuoi particolari: un'assenza forse dettata dalla volontà di evitare eccessive dilazioni nell'attuazione delle riforme, come quelle che hanno portato all'attuazione del previgente Titolo V vent'anni dopo l'entrata in vigore della Costituzione del 1948. Non occorre commentare oltre questo dato che ha imposto ed impone al legislatore, statale e regionale, ed all'interprete di considerare esistente nella riforma una sorta di «transitorietà implicita» collegata al processo di attuazione, che non può che essere portato avanti secondo tempi e con modalità caratterizzate dalla gradualità e dal coordinamento tra le diverse funzioni pubbliche, avendo peraltro riguardo ad evitare effetti dilatori non giustificati.

Il principio è contenuto – con riferimento alle funzioni amministrative – nella disposizione VIII della Costituzione che, prima timidamente, poi sempre più autorevolmente, è stato invocato quale norma direttamente applicabile anche alla riforma costituzionale in esame.

La normativa (ordinaria) di attuazione

Il Parlamento è già impegnato nell'attuazione della riforma costituzionale, non solo attraverso disegni di legge specifici – come quello di at-

tuazione dell'articolo 122 (A.S. 1094), in materia di ineleggibilità, incompatibilità e sistema elettorale delle regioni, cui si affiancherà tra breve quello di generale attuazione della legge costituzionale n. 3/01, già approvato dal Consiglio dei Ministri ed all'esame della Conferenza Stato-regioni – ma anche nella corrente e normale attività legislativa.

In particolare, la prima Commissione permanente è stata investita, con decisione della Giunta del Regolamento del 23 ottobre 2001, di una delicata e centrale funzione di valutazione di compatibilità dell'attività legislativa con il nuovo Titolo V della parte seconda della Costituzione. Alla Commissione affari costituzionali è stato conferito, in via sperimentale e transitoria, ed in attesa dell'integrazione della Commissione per le questioni regionali con i rappresentanti di regioni ed enti locali, il compito di esprimere pareri sui disegni di legge e sugli emendamenti presentati in Commissione, come pure in Assemblea, nonché sugli schemi di atti normativi del Governo sottoposti a parere parlamentare, al fine di valutarne la conformità al mutato assetto costituzionale del riparto delle competenze normative fra lo Stato e le regioni.

Numerosi sono stati i pareri che la Commissione ha espresso nell'esercizio di questa sua nuova attribuzione; tra questi si può segnalare, a mero titolo di esempio, quello sulla legge finanziaria, sul decreto legge in materia di incendi boschivi (AS 1347), quello sul decreto legge in materia di sicurezza del sistema elettrico nazionale (AS 1125), quello sul decreto legge in materia stato di crisi per il settore zootecnico, per la pesca e per l'agricoltura (AS 1064), e così via.

Lo sforzo che guida il lavoro della Commissione è quello di impedire, da un lato, momenti di stasi e incertezza nella definizione di discipline legislative, dall'altro di tutelare gli ambiti di autonomia e di competenza delle regioni e degli altri enti territoriali. Tale particolare attenzione trova espressione sia nei pareri di cui si è ora detto, che testimoniano della capillare e complessa attività di collaborazione tra la prima Commissione e le altre Commissioni permanenti e l'Assemblea, sia nella elaborazione di apposite norme che assicurino alle disposizioni di legge la compatibilità con il nuovo assetto costituzionale attraverso, ad esempio, la loro qualificazione come norme suppletive e recessive, destinate ad essere rese inoperanti dall'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni, secondo i noti meccanismi della cosiddetta «cedevolezza delle norme». Disposizioni di questo genere sono state inserite, proprio su impulso della 1^a Commissione, nella legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002) e vengono ora riproposte nel disegno di legge comunitaria 2002.

La normativa (costituzionale) di correzione e di completamento

Contemporaneamente, è iniziato il processo per la correzione ed il completamento della riforma. Il disegno di legge sulla *devolution* (AS 1187) va considerato in questa prospettiva: non solo in funzione di una più ampia attribuzione di poteri alle regioni, ma anche di un chiarimento

legislativo circa alcune materie di competenza legislativa «generale» regionale, in gran parte intersecate dalle elencazioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 117. Il dibattito sulla *devolution* dovrà comportare, quindi, anche un approfondimento ed una più meditata riflessione sul complessivo assetto di competenze dello Stato e delle regioni.

Ma l'innovazione del disegno di legge non è solo sostanziale, nella definizione di nuovi ambiti di competenza regionale esclusiva, bensì anche procedurale: i più ampi poteri che il disegno di legge prevede per le regioni sono attribuiti attraverso un meccanismo di «attivazione» delle competenze regionali, che sarà cura delle regioni stesse utilizzare (se e quando lo riterranno), in deroga ai canoni stabiliti dall'articolo 116, comma terzo, della Costituzione. Il disegno di legge prevede dunque, in questo caso, un intervento di integrazione dei meccanismi attualmente delineati dalla riforma costituzionale del 2001.

Non va sottaciuto, tuttavia, che nella Commissione è emersa anche l'opinione di chi ritiene che tale disegno di legge sia in contrasto con l'attuale formulazione del Titolo V, rappresentando un momento di «rottura» rispetto all'attuale testo costituzionale, e di chi valuta il disegno di legge sulla *devolution* come portatore, quanto meno, di ulteriori elementi di difficoltà istituzionale.

DIFESA (4^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

41^a Seduta*Presidenza del Presidente*

CONTESTABILE

*Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Bosi.**La seduta inizia alle ore 15.**SULLE MISSIONI DELLA COMMISSIONE*

Il senatore PERUZZOTTI, traendo spunto dal fatto che la trasformazione in senso professionale dello strumento militare italiano è una realtà della quale la Commissione non può non tenere debito conto, propone l'effettuazione di una visita in Corsica presso il 2° reggimento paracadutisti della Legione straniera dell'esercito francese allo scopo di prendere cognizione dei criteri addestrativi colà utilizzati per la formazione del personale combattente.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone l'effettuazione nel mese di ottobre della visita in Kosovo e in Macedonia, già deliberata nella seduta del 27 febbraio e precedentemente differita, in ragione di concomitanti impegni dell'Assemblea, sia nello scorso aprile, sia nello stesso mese di giugno. Ciò in ragione della prevista assunzione, da parte italiana del comando delle truppe operanti nell'ambito della forza multinazionale «KFOR».

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE propone altresì di effettuare la visita presso l'ospedale della Marina militare di La Spezia ed al Comando subacqueo incursori, già deliberate rispettivamente nelle sedute del 12 settembre 2001 e del 20 febbraio 2002, nel mese di settembre.

Conviene la Commissione.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Interrogazione**

Il sottosegretario BOSI risponde all'interrogazione n. 3-00485 del senatore Firrarello, vertente sul premio di congedamento ai sottufficiali, rilevando preliminarmente che le questioni richiamate dall'interrogante attingono a sottufficiali che, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212 e transitati nel servizio permanente senza soluzione di continuità a seguito del superamento del concorso previsto dall'articolo 14 della legge stessa, hanno chiesto il riconoscimento del diritto a percepire il premio di congedamento di cui all'articolo 40 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

Al riguardo, osserva che la normativa vigente prevede l'attribuzione del premio *de quo* esclusivamente in caso di collocamento in congedo illimitato ai soli concorrenti non idonei o non vincitori del concorso per il servizio permanente effettivo. Tale normativa, infatti, ha lo scopo di favorire il reinserimento nella vita civile dei soggetti che sono obbligati ad abbandonare il servizio militare senza aver conseguito alcun titolo al trattamento pensionistico. In tal senso si è inoltre consolidato l'orientamento della giurisprudenza di vari tribunali amministrativi regionali, nonché quello del Consiglio di Stato in sede consultiva.

Sulla base di queste pronunce ed indirizzi giurisprudenziali, la direzione generale per il personale militare ha chiesto all'Avvocatura generale dello Stato di interporre appello avverso la sentenza n. 332/2000, con la quale il tribunale amministrativo regionale del Piemonte aveva accolto il ricorso proposto da alcuni sottufficiali. Tale decisione, che rientra nelle facoltà conferite alla citata direzione generale dall'ordinamento, discende da un'attenta ponderazione degli interessi dell'amministrazione della Difesa. La sussistenza di validi motivi d'impugnazione è stata riconosciuta successivamente anche dall'Avvocatura generale dello Stato che, in accoglimento di motivate e documentate istanze della direzione generale, ha proposto ricorso in appello. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 5655 del dicembre 2000 ha accolto la richiesta di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata, sulla base del presupposto dell'esistenza di un danno grave ed irreparabile per l'amministrazione della difesa e confermando la fondatezza delle ragioni in ordine alla proponibilità del gravame d'appello.

Per ciò che concerne la ricostruzione cronologica degli eventi giudiziari, sottolinea che, nella serie di atti che hanno indotto la Difesa ad attivare il secondo grado di giudizio, non sembrano sussistere i profili di incoerenza giuridica e di mancanza di buon senso imputati all'amministrazione della Difesa. Infatti, in piena legittimità, gli organi competenti hanno ritenuto di dover interporre appello soprattutto, in ossequio, ai principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità a cui l'azione amministrativa deve essere informata.

Ricorda comunque che la direzione politica del ministero della Difesa non può interferire sull'*iter* iniziato dagli organi competenti: sarà quindi l'autorità giudiziaria amministrativa, in quanto la sola legittimata, a pronunciarsi sulla questione.

Replica il senatore FIRRARELLO, ricordando che il tribunale amministrativo regionale del Piemonte e l'Avvocatura generale dello Stato avevano considerato positivamente le ragioni addotte dai sottufficiali ricorrenti, e che quindi l'opposizione esercitata dagli organi del ministero della Difesa appare del tutto ingiustificata.

Si dichiara pertanto insoddisfatto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo.

IN SEDE REFERENTE

(699-bis) Modifica dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente spese connesse con interventi militari all'estero, risultante dallo stralcio disposto dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento e comunicato all'Assemblea il 4 ottobre 2001 del comma 2 dell'articolo 35 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE rende noto che le Commissioni Affari Costituzionali e Bilancio hanno espresso parere non ostativo.

Il relatore PERUZZOTTI riferisce sul disegno di legge in titolo, ricordando preliminarmente che tale provvedimento deriva dallo stralcio del comma 2 dell'articolo 35 del disegno di legge finanziaria, in quanto la previsione in esso contenuta non appariva suscettibile di produrre alcun effetto finanziario. Il disegno di legge consta di un unico articolo, con il quale si modifica una disposizione sancita dal comma 63 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

In particolare, mentre è previsto, in base a tale norma, che per la copertura degli oneri connessi allo svolgimento di missioni militari internazionali già autorizzate dal Parlamento si attinga al Fondo di riserva per le spese impreviste istituito dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, in futuro si dovrà provvedere allo stesso modo anche in relazione alle missioni che il Parlamento dovesse autorizzare in corso di esercizio.

Procede quindi ad una disamina approfondita nel merito del provvedimento, osservando in primo luogo che il moltiplicarsi degli ultimi interventi internazionali delle Forze armate, nonché la loro imprevedibilità, hanno spesso indotto il governo ad utilizzare coperture spesso giudicate inappropriate, mentre con questo provvedimento l'imputazione degli oneri dovrebbe essere chiara ed univoca. In secondo luogo rileva che il governo dovrebbe tener conto di tale innovazione già in sede di predisposizione del Bilancio di previsione per l'anno 2003, dotando il fondo fin dal principio dell'anno di risorse sufficienti a garantire la copertura dei molteplici im-

pegni militari internazionali dell'Italia. Ricorda infine che il Fondo per le spese impreviste di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 468 appare una fonte di copertura migliore di quella ventilata alla Camera dei deputati in sede di esame del provvedimento n. 1038, che mira proprio a disciplinare gli aspetti giuridici ed economici collegati alla partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali e prevede la creazione di una posta di bilancio *ad hoc* meno capiente e flessibile.

Conclude auspicando una sollecita approvazione del provvedimento.

Si apre la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di intervenire, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e constatata la mancanza del prescritto numero di senatori per votare, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,50.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

140^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1246-A) Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere in parte favorevole, in parte favorevole con osservazioni, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore GRILLOTTI ricorda che nella scorsa seduta, durante l'esame del testo proposto dalla Commissione, era emersa la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti per trovare adeguate risposte alle problematiche relative agli articoli 7, 33 e 42.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in relazione al complesso delle modifiche apportate all'articolo 7, sottolinea che il Governo ha già espresso il proprio avviso sui singoli emendamenti riferiti a tale articolo e, pertanto, non ha ulteriori osservazioni da formulare. Per quanto riguarda l'articolo 33, dopo aver ribadito che all'onere connesso con l'estensione dei benefici per le imprese armatoriali che hanno in vigore convenzioni con lo Stato, si provvede utilizzando una modalità di copertura non conforme alle norme di contabilità nazionale, conferma che la quantificazione dell'onere connesso alla residua fattispecie, pari a 16 milioni di euro, appare, invece, corretta. Altrettanto congrua appare, poi, la quantifi-

cazione degli oneri correlati alle esenzioni di imposta previste dal comma 3 dell'articolo 42.

Il presidente AZZOLLINI propone, quindi, di modificare l'articolo 33 in modo tale da eliminare le disposizioni suscettibili di comportare maggiori oneri e prive di una adeguata copertura finanziaria. Propone, altresì, di modificare l'articolo 42, ferma restando la quantificazione confermata dal rappresentante del Governo, al fine di eliminare la configurazione del tetto di spesa che appare incongruo rispetto alla natura dell'onere.

Dopo l'intervento del sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO che replicando ad una richiesta di chiarimenti avanzata dal senatore CADDEO assicura l'assenza di oneri per la finanza pubblica conseguenti al complesso delle modifiche apportate all'articolo 7, prende la parola il relatore GRILLOTTI, per formulare, in considerazione dell'esito del dibattito, una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che: a) nell'articolo 7, comma 1, lettera t), capoverso 1-*bis* dopo il primo periodo sia inserito il seguente: "Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi."; b) nell'articolo 7, comma 1, lettera t), capoverso 1-*quater* le parole da: "si applicano" fino a "definite;" sono sostituite dalle altre: "non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge."; c) nell'articolo 14, al comma 3 venga aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge"; d) nell'articolo 33, comma 1, lettera a) vengano soppresse le parole da: "e sono soppresse" fino alla fine della lettera; e) nell'articolo 33, comma 2 vengano sostituite le parole: "pari a 50 milioni" con le altre: "determinato in 16 milioni" e vengano soppresse le parole da: ", quanto a 34 milioni" fino alle altre: "medesime e", nonché le parole: ", relativi alle restanti navi"; f) nell'articolo 37, comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: "Almeno il 30 per cento" siano aggiunte le altre: ", e non oltre il 75 per cento,"; g) nell'articolo 42, comma 3, venga soppresso l'ultimo periodo, nonché nel comma 4 vengano sostituite le parole: "non superiore a" con le altre: "determinato in". Osserva, infine, che il contributo previsto dal comma 5 dell'articolo 37, per la parte relativa al "trasporto combinato" sembra rappresentare una duplicazione di quello previsto al comma 7».

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Passando all'esame degli emendamenti, il relatore GRILLOTTI segnala che gli emendamenti 18.507 e 32.23 sembrano comportare maggiori oneri senza prevedere una adeguata copertura finanziaria. Occorre, inoltre, valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 7.2004, 7.2008, 7.2019, 7.2020, 7.2021, 7.2047, 7.2058, 7.2061, 28.0.501, 33.501 e 39.85-*bis*. Sull'emendamento 2.501, occorre acquisire conferma che le risorse derivanti dalla mancata attivazione degli accordi di programma non siano state già destinate ad economie di spesa, ovvero non siano state già destinate per finalità diverse rispetto a quelle indicate nell'emendamento. In relazione al parere reso sul testo, occorre valutare l'emendamento 37.500 (testo 2), mentre sull'emendamento 41.0.500 occorre acquisire conferma della quantificazione degli oneri. Segnala, inoltre, che l'emendamento 28.0.500 ripropone l'identica formulazione dell'articolo 27 del testo originario sul quale la Commissione aveva espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In merito agli emendamenti 18.153, 18.154, 18.156, 18.157 (ove non venga espressamente limitata la spesa al 2002), 18.165, 18.166, 18.167, 18.176, 18.500, 26.0.2, 33.0.7 e 37.0.3 segnala, altresì, che non sussistono adeguate risorse nel fondo speciale. Rileva che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 18.507 e 32.23 in quanto comportano maggiori oneri per il bilancio dello Stato senza prevedere una adeguata copertura finanziaria. Rileva, poi, che gli emendamenti 7.2004, 7.2008, 7.2019, 7.2020, 7.2021, 7.2047, 7.2058, 7.2061, 33.501, 39.85-*bis* e 37.500 (testo 2) non determinano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Esprime, invece, l'avviso contrario sull'emendamento 28.0.501 (che comporta minori entrate tributarie e, dunque, effetti negativi per la finanza pubblica), sull'emendamento 2.501 (in quanto i fondi stanziati dall'articolo 18 della legge n. 203 del 1991, sono stati globalmente impegnati dai programmi per i quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di bando di concorso, ha emanato apposito provvedimento) e sull'emendamento 41.0.500 (in quanto nell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze non sussistono risorse da destinare allo scopo). Precisa, inoltre, di non avere osservazioni sugli emendamenti 18.153, 18.154, 18.156, 18.157, 18.165, 18.166, 18.167, 18.500, 26.0.2, 33.0.7 e 37.0.3, in quanto le disponibilità dell'accantonamento di fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base alle risultanze del sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, ammontano a 18.000.000 euro per l'anno 2002, 14.500.000 euro per l'anno 2003 e 15.049.000 per l'anno 2004. Analogamente, segnala di non aver nulla da osservare sull'emendamento 18.176, in quanto le risorse richiamate risultano disponibili. Esprime, infine, l'avviso contrario sull'emendamento 28.0.500, in quanto la reintroduzione dell'articolo 27 del testo originario del provvedimento determina effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Il presidente AZZOLLINI ribadisce, con riferimento agli emendamenti 18.153, 18.154, 18.156, 18.157, 18.165, 18.166, 18.167, 18.176, 18.500, 26.0.2, 33.0.7 e 37.0.3, che ai fini dell'espressione del parere, rilevano le risultanze della banca dati gestita presso la Commissione, in base alle quali, al momento, non sussistono adeguate risorse. Dopo aver rilevato, in relazione all'emendamento 41.0.500, che le finalizzazioni del Governo non rilevano ai fini dell'espressione del parere della Commissione e che, dunque, la Commissione potrebbe esprimere avviso favorevole, precisa altresì, con riferimento all'emendamento 28.0.500, che la norma potrebbe intendersi come una mera interpretazione autentica del disposto dell'articolo 1, comma 27 della legge n. 560 del 1993. Fa presente, infine, l'opportunità di precisare che, il parere favorevole reso dalla Commissione sugli emendamenti aventi copertura finanziaria sugli accantonamenti dei Fondi speciali deve intendersi comunque tale fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili.

Il senatore MORANDO fa presente che una norma di contenuto analogo a quella contenuta nell'emendamento 28.0.500 era stata introdotta, durante l'esame in Commissione, di una precedente legge finanziaria e poi eliminata, in quanto il Governo aveva evidenziato che la norma, lungi dal costituire una mera interpretazione, comportava ingenti effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Si apre, quindi, il dibattito nel quale il presidente AZZOLLINI ed il senatore FERRARA evidenziano che la norma appare volta a risolvere problemi interpretativi, sorti a seguito dell'emanazione di contrastanti circolari ministeriali, in merito alla determinazione del costo di cessione degli alloggi assegnati, ai sensi della legge n. 640 del 1954, mentre il relatore GRILLOTTI e il senatore MORANDO ribadiscono che la norma sembra suscettibile di comportare maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Il presidente AZZOLLINI rileva che, in assenza di ulteriori elementi informativi, appare assai difficile valutare i profili finanziari connessi all'emendamento 28.0.500, dal momento che non è dato conoscere se le somme rivenienti dal riscatto siano o meno iscritte nei bilanci degli enti proprietari, né la norma chiarisce se per costo di costruzione si debba intendere il costo originario oppure quello storico attualizzato. Pertanto, in mancanza di una relazione tecnica che quantifichi con certezza gli effetti finanziari della norma, la Commissione, alla luce delle informazioni in suo possesso, non può che esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 28.0.500. La questione, comunque, potrà essere riconsiderata quando si disporrà di una relazione che chiarisca gli effetti finanziari della norma e, in particolare, il criterio di determinazione del costo di costruzione.

Il relatore GRILLOTTI, tenuto conto degli esiti del dibattito, formula una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programma-

zione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 18.507, 32.23, 28.0.501, 2.501, 28.0.500, 18.153, 18.154, 18.156, 18.157, 18.165, 18.166, 18.167, 18.176, 18.500, 26.0.2, 33.0.7 e 37.0.3, nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti, segnalando tuttavia che su tutti gli emendamenti i cui oneri siano coperti a valere sui fondi speciali tale parere deve comunque intendersi espresso fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare, per la parte corrente, 26.580.000 euro per il 2002, 82.629.000 euro per l'anno 2003 e 64.737.000 euro per l'anno 2004, per la parte in conto capitale, 196.286.000 euro per il 2002, 306.305.000 euro per l'anno 2003 e 230.406.000 euro per l'anno 2004, di cui 8.142.000 euro, 2.856.000 euro e 23.514.000 per limiti di impegno, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e 2004; nonché fino a concorrenza degli importi, allo stato, disponibili negli accantonamenti relativi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, in particolare, per la parte corrente, 367.000 euro per il 2004, per la parte in conto capitale, 8.238.000 euro per il 2002, 4.738.000 euro per il 2003 e 13.550.000 euro per il 2004, non sussistendo risorse disponibili per la copertura di limiti di impegno».

Posta ai voti la proposta del relatore viene, quindi, approvata.

La seduta termina alle ore 9,40.

141^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Vegas.*

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

(1492) AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Al senatore MORANDO, che comunica di aver presentato insieme ad altri senatori dell'opposizione il disegno di legge preannunciato nella precedente seduta, replica il presidente AZZOLLINI, che esprime soddisfazione per la tempestività con cui l'opposizione ha predisposto tale disegno di legge e comunica che valuterà, d'intesa con il Governo, la possibilità di pervenire ad una unificazione delle iniziative legislative in materia.

Il sottosegretario VEGAS, dando atto della difficoltà di predisporre in poco tempo un provvedimento organico nella materia in esame, ringrazia l'opposizione per il contributo che intende fornire al dibattito attraverso la presentazione del disegno di legge annunciato dal senatore Morando.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1271) Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio del testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Si riprende l'esame del provvedimento, sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 maggio scorso.

Intervenendo in replica alle osservazioni svolte, a suo tempo, dal relatore, il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO dichiara di non avere controindicazioni a configurare la copertura dell'articolo 1 come tetto di spesa.

Con riferimento all'articolo 2, segnala che le spese relative alla Commissione trovano copertura nell'unità previsionale di base 3.1.5.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Ribadisce poi che l'articolo 4 non comporta incremento di oneri, in quanto prevede soltanto adempimenti amministrativi relativi ai piani di formazione del personale della pubblica amministrazione.

Con riferimento all'articolo 6, il Sottosegretario segnala che la disposizione, riformulata in conformità agli impegni assunti dal Governo nei confronti delle organizzazioni sindacali, conferma la sanzione della nullità delle clausole dei contratti integrativi.

Fa poi presente che la norma sull'utilizzazione degli idonei di concorsi pubblici, di cui all'articolo 8, si applicherà, per le categorie non escluse dal blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria per il 2002, a decorrere dalla scadenza del blocco stesso.

Passando all'articolo 9, il Sottosegretario segnala che il contingente di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale fa riferimento la norma, è di circa duecento unità. Il costo unitario medio per l'Amministrazione, in caso di soccombenza nei ricorsi pendenti, ammonterebbe a circa 30.000 euro, con conseguente spesa totale di circa 6 mi-

lioni di euro. Il costo complessivo del riconoscimento della retroattività dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, previsto dall'articolo 9, ammonterebbe a circa un milione di euro, con un risparmio di circa 5 milioni di euro per l'Amministrazione.

Per quanto riguarda gli articoli 13, comma 2, 14, 21 e 26, comma 2, conferma quanto evidenziato nelle relazioni tecniche, precisando che le disposizioni non comportano oneri finanziari, avendo esclusivamente natura procedurale. In particolare, l'articolo 13, comma 2, ha la finalità di consentire agli enti di ricerca, all'ASI e all'ENEA di ottenere la concessione di anticipazioni sui finanziamenti che il Ministero degli affari esteri eroga per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n.140 del 1997. Non sembrano evidenziarsi motivi di preoccupazione per quanto concerne l'eventuale onerosità della norma, atteso che le erogazioni di cui trattasi possono essere risposte dal Ministro degli affari esteri nell'ambito delle risorse a tale fine stanziare.

L'articolo 14 intende estendere alle strutture scientifiche e gestionali del C.N.R., fornite di autonomia contabile e di bilancio, il regime giuridico cui, per i profili della liquidità, sono sottoposti i dipartimenti delle università. Infatti, le strutture di ricerca e quelle investite di funzioni gestionali del C.N.R. godono di una autonomia identica a quella che caratterizza la posizione dei dipartimenti delle università e che ha reso necessaria l'apertura di conti correnti bancari presso l'Istituto cassiere. La disposizione ha lo scopo di snellire le procedure di gestione delle risorse superando i vincoli e la complessità delle operazioni legate alla tesoreria unica.

Soffermandosi poi sull'articolo 18, il Sottosegretario rileva che, nell'indicare i soggetti costituenti o partecipati attraverso i quali svolgere le attività di promozione e cooperazione, si è volutamente escluso ogni riferimento alle società commerciali, al fine di escludere investimenti con capitale di rischio. La mancanza di rischio imprenditoriale delle attività oggetto della disposizione è confermata anche dalla loro natura, trattandosi di interventi a carattere promozionale e di cooperazione nel settore culturale, non diversi da quelli già oggi attuati istituzionalmente dai competenti uffici del Ministero, i cui costi sono preventivamente valutabili con sufficiente precisione già in sede di programmazione, per cui non sembra neanche ipotizzabile una successiva crescita della spesa nel corso degli interventi.

L'oratore conferma, poi, che i progetti di cui all'articolo 19 concernono esclusivamente infrastrutture ed altre spese di investimento, ai fini di realizzare la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Con riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 22, dichiara che esse non comportano oneri, in quanto l'esercizio in concreto delle ulteriori competenze attribuite al Commissario per le onoranze ai caduti dovrà, comunque, rimanere circoscritto nell'ambito delle disponibilità assegnate dagli ordinari stanziamenti di bilancio. Il comma 2 dell'articolo 24 prevede che l'organizzazione del Circolo ufficiali delle Forze armate sia disciplinata con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Nel delineare il nuovo assetto del Circolo, il regio-

lamento dovrà necessariamente tenere conto del limite posto dallo stesso comma 2, che prevede l'impiego di personale militare e civile nell'ambito delle dotazioni organiche del Ministero della difesa e, conseguentemente, senza alcuna possibilità di aumento delle posizioni dirigenziali attribuibili a seguito dell'istituzione del nuovo ufficio. Relativamente al comma 4, poiché le attività svolte dal Circolo hanno natura prevalentemente di rappresentanza, il minor gettito dell'IVA da esso determinato, riferibile alle residue attività poste in essere nell'interesse dei soci, di livello economico non significativo, non sembra richiedere la predisposizione di una apposita clausola di copertura finanziaria, essendo mediamente valutabile in circa 10.000 euro per anno, come rilevato dai versamenti effettuati dal Circolo negli ultimi tre anni.

Il presidente AZZOLLINI, con riferimento all'articolo 9, ricorda che il Governo, nel corso della discussione della legge finanziaria per il 2002, aveva presentato un emendamento di contenuto identico, poi non approvato, corredandolo di una relazione tecnica che stimava oneri pari a 427 mila euro, per ciascuno degli anni del triennio 2002-2004.

Il senatore MARINO sottolinea come i riconoscimenti previsti dall'articolo 9 non possano limitarsi, come dichiara il Governo, ai soli profili giuridici, ma abbiano anche conseguenze economiche.

Il presidente AZZOLLINI osserva che la relazione tecnica dell'emendamento citato teneva conto proprio degli effetti economici dei riconoscimenti giuridici in esame.

Il senatore MARINO, per quanto concerne l'articolo 24, ritiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Governo, sia necessaria la predisposizione di una copertura finanziaria.

Il senatore CADDEO si associa alla valutazione del senatore Marino, in quanto è evidente che l'articolo 24 comporta oneri privi di copertura finanziaria.

Il presidente AZZOLLINI osserva che sugli articoli 9, 22 e 24 appare necessario che il Governo valuti attentamente l'esigenza di introdurre delle apposite clausole di copertura, perché, in mancanza di nuovi elementi di valutazione, la Commissione potrebbe orientarsi, per quanto di competenza, non favorevolmente su tali disposizioni. Avverte, infine, che, in considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, occorre rinviare la trattazione del provvedimento ad altra seduta, nella quale il rappresentante del Governo potrà concludere la propria replica.

Il seguito dell'esame viene, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

89^a Seduta*Presidenza del Presidente***PEDRIZZI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino e Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento*

(1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PEDRIZZI, prima di dare la parola al relatore e al Governo per gli interventi di replica, ricorda che la Commissione ha convenuto di stabilire per le ore 13 di venerdì 28 giugno il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Interviene per la replica il senatore FRANCO Paolo, il quale ricorda in premessa che i due disegni di legge sono direttamente collegati alla conversione in legge del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, nella parte in cui esso prevede la istituzione della «Patrimonio dello Stato SpA» e della «Infrastrutture SpA». In riferimento alle osservazioni avanzate nel corso del dibattito, ritiene opportuno replicare svolgendo un'analisi com-

parata del decreto-legge e dei disegni di legge in esame, osservando preliminarmente che l'analisi deve essere compiuta avendo ben presente, da un lato, l'esigenza di tutelare il patrimonio dello Stato, dall'altro quella di perseguire gli obiettivi di politica economica prefissati dal Governo, della quale fanno parte integrante le finalità assegnate alle due citate società.

Il relatore fa presente quindi che ritiene preferibile assumere come testo base il disegno di legge n. 1508, la cui portata appare più ampia rispetto al disegno di legge n. 1506, e che pertanto l'analisi comparata investe le disposizioni recate da tale proposta legislativa. In riferimento a quanto previsto dal disegno di legge n. 1508, commenta la previsione di un limite di trasferibilità alla «Patrimonio dello Stato SpA» dei beni appartenenti al demanio ai sensi dell'articolo 822 del codice civile, nonché di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 826 del codice civile). Dopo aver dato lettura delle disposizioni recate dai due articoli del codice civile, egli sottolinea la portata del divieto di trasferimento previsto dal disegno di legge n. 1508 e le conseguenze di un'eventuale introduzione di tale divieto sulla efficacia del decreto-legge n. 63. Poiché i due disegni di legge in esame traggono origine dal timore che il trasferimento dei beni demaniali alla «Patrimonio dello Stato SpA» comporti automaticamente una modifica del regime giuridico degli stessi e pertanto la alienabilità di tali beni, si sofferma poi a commentare quanto previsto dal decreto-legge n. 63, al comma 10 dell'articolo 7: da un lato, il decreto-legge prevede che le modalità e i valori di trasferimento alla «Patrimonio dello Stato SpA» siano operati ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 410 del 2001, dall'altro il trasferimento dei beni di particolare valore artistico è effettuato d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali.

Ciò che va sottolineato con forza è che il trasferimento alla «Patrimonio dello Stato SpA» non modifica il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti: pertanto è inequivocabilmente escluso, pur nel riferimento al decreto-legge n. 410 del 2001, l'automatico passaggio dei beni demaniali al patrimonio. Da tale osservazione, prosegue il relatore, deriva la inutilità di un ulteriore limite finalizzato a garantire che sui beni demaniali operino ulteriori vincoli di indisponibilità.

In conclusione, egli osserva che i vincoli tuttora in essere in ordine alla tutela «pubblicistica» del demanio rimangono invariati e sottoposti alle procedure già previste fin dalla stesura originaria del codice civile, e che la proposta di non trasferibilità, formulata con l'intento di «proteggere» i beni demaniali, ne impedirebbe invece un'organica riqualificazione, che costituisce la finalità fondante del decreto-legge n. 63.

Gli ordini del giorno accolti dal Governo in sede di conversione del decreto legge, e non solo quindi quello presentato dal relatore Vizzini, dimostrano che il Governo non intende usufruire di norme «lassiste» ma, soprattutto, che non può essere imputata alla maggioranza alcuna intenzione

di dilapidare o di svendere l'immenso patrimonio artistico e culturale nazionale.

Il relatore conclude motivando ulteriormente la contrarietà sul disegno di legge n. 1508, osservando che la strenua difesa dei beni pubblici, senza tener conto delle effettive condizioni in cui essi versano, non offre alcuna reale alternativa rispetto alla proposta di concreta valorizzazione degli stessi.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prende atto della proposta del relatore di assumere come testo base il disegno di legge n. 1508 ed annuncia che il Governo valuta negativamente entrambi i disegni di legge all'esame della Commissione.

Ella affronta innanzitutto la questione, da più parti sollevata, della modificazione del regime giuridico dei beni appartenenti al demanio pubblico così come sancito dagli articoli 823 e 829 del codice civile, ribadendo che il trasferimento dei beni alla «Patrimonio dello Stato SpA» non modifica il regime giuridico dei beni come elencati dall'articolo 822 del codice civile. Il decreto-legge n. 63 non solo non reca alcuna modificazione alle disposizioni del codice civile, ma, soprattutto, non deroga alle leggi che tutelano i beni di particolare valore artistico e culturale. Incidentalmente il Sottosegretario fa notare che il decreto-legge, diversamente da quanto verificatosi in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2002, non presta il fianco a critiche di carattere tecnico-giuridico.

Poiché lo scopo dichiarato della «Patrimonio dello Stato SpA» consiste nella valorizzazione e la gestione al meglio dei cespiti pubblici, sarebbe molto rischiosa, e certamente ne depotenzierebbe alquanto l'efficacia, la previsione di un elenco di beni per i quali si prevede l'inalienabilità, atteso che tale requisito è preservato per tutti i beni demaniali. L'oratrice ribadisce quindi la ridondanza della previsione normativa contenuta nel disegno di legge in esame, dando conto analiticamente delle disposizioni recate dall'articolo 7 commi 1 e 10 del decreto-legge n. 63.

In riferimento alla proposta di rendere intrasferibile gli edifici in uso alle pubbliche amministrazioni, fa notare che non può essere sovrapposta la categoria di beni tutelati in ragione del valore storico-artistico a quella dei beni in uso alle pubbliche amministrazioni e che pertanto il divieto assoluto di trasferibilità di tali ultimi beni appare incongruo rispetto alle finalità del decreto-legge e soprattutto rispetto ai canoni di efficienza ed economicità che sono alla base dell'azione della «Patrimonio dello Stato SpA».

Inoltre, a suo parere, non colgono nel segno le proposte di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ovvero il coinvolgimento ulteriore del Ministro per i beni culturali, poiché, da un lato, esse risultano ultronee rispetto alle disposizioni recate dal decreto-legge, mentre, dall'altro, l'attività della «Patrimonio dello Stato SpA» sarà svolta seguendo le direttive impartite dal CIPE: la collegialità di tale organismo pertanto rende impro-

prie le critiche circa l'accentramento di poteri in capo al Ministro dell'economia.

Passando ad esaminare le argomentazioni concernenti uno dei punti più delicati dei rilievi mossi al contenuto del decreto-legge, il Sottosegretario chiarisce che il rinvio alle disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 410 del 2001 va inteso nel senso che l'applicazione di tali norme concerne solo la parte procedurale delle stesse e che in nessun caso il combinato disposto dell'articolo 7, comma 10 del decreto-legge n. 63 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 410 deve fare immaginare un'automatica sdemanializzazione dei beni trasferiti alla «Patrimonio dello Stato SpA». Conforta tale ipotesi la osservazione che la cartolarizzazione dei beni prevista dal citato decreto legge 410 non ha investito beni demaniali, né poteva farlo poiché il trasferimento automatico a cui si fa riferimento parlando del decreto legge n. 410 va inteso esclusivamente in rapporto ai beni appartenenti al patrimonio indisponibile.

Interloquisce il senatore TURCI, il quale non condivide la interpretazione resa sul punto dal Sottosegretario.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO prosegue il proprio intervento argomentando ulteriormente la propria analisi, sottolineando la differenza tra la società veicolo, – prevista dal citato decreto legge n. 410 – destinataria dei beni conferiti ai fini della dismissione degli stessi, e la «Patrimonio dello Stato SpA».

L'analisi offerta quindi del disposto dell'articolo 7 del decreto-legge porta ad escludere l'alienabilità dei beni demaniali, nonché a fugare ogni dubbio sulla volontà del Governo di tutelare quei beni il cui valore culturale, artistico ed ambientale costituisce l'identità e il patrimonio comune di tutto il Paese. Su tale ultimo aspetto ritiene doveroso richiamare l'attenzione sulla infondatezza delle polemiche da più parti sollevate.

Il senatore DEL TURCO commenta criticamente l'orientamento dalla maggioranza e dal Governo sui due disegni di legge in esame, ricordando come essi siano il frutto di una mera trasposizione, in termini di modifica legislativa, dei contenuti di un emendamento presentato dal relatore al disegno di legge n. 1425, di conversione del decreto legge n. 63 del 2002, poi trasformato in un ordine del giorno accolto dal Governo. Non può sfuggire inoltre la circostanza che i due disegni di legge presuppongono una esplicita presa di posizione da parte del Capo dello Stato all'atto della promulgazione della legge di conversione, in ordine alla quale il Governo sembra intenzionato a dare un seguito in forme e modalità non certo adeguate al livello dei rilievi mossi dal Presidente della Repubblica.

Il presidente PEDRIZZI ritiene che le risposte fornite dal relatore e dal rappresentante del Governo dimostrino come la questione sia stata affrontata dando adeguatamente valore sia ai rilievi mossi dall'opposizione che da altre istanze.

Ricorda infine che il relatore ha proposto di assumere il disegno di legge n. 1508 come testo base, che risulta essere quindi il testo di riferimento per la presentazione di eventuali emendamenti.

Prende atto la Commissione.

(1396) *Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Interviene in discussione generale il senatore BRUNALE, il quale concentra il proprio intervento sulla assenza di disposizioni di coordinamento del ridisegno del sistema tributario statale con l'attuazione della riforma del titolo V della Costituzione e, in particolare, con le disposizioni recate dall'articolo 119. Osserva, infatti, che la prevista abrogazione graduale dell'imposta regionale sulle attività produttive, in assenza di reali alternative sulle modalità di finanziamento delle spese correnti delle Regioni, costituisce un sostanziale arretramento rispetto all'obiettivo di garantire l'autonomia finanziaria delle Regioni. Il previsto ricorso a trasferimenti erariali per compensare la perdita di gettito dall'abrogazione dell'Irap, infatti, annulla l'autonomia finanziaria delle regioni ed interrompe il circuito virtuoso tra responsabilità politica delle amministrazioni regionali e responsabilità di spesa. Anche l'ipotesi alternativa di ricorrere a compartecipazioni del gettito IRPEG appare problematica in ragione del volume complessivo del gettito e della sua variabilità.

Le perplessità espresse si rafforzano anche in considerazione della genericità della «clausola di salvaguardia» recata dal comma 6 dell'articolo 9.

A suo parere, il carattere ordinamentale della riforma proposta dal Governo impone un chiarimento circa i riflessi sull'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale, in assenza del quale la proposta dell'Esecutivo appare irresponsabile nella sua genericità e indeterminatezza. Conclude, sottolineando il rischio che la sconnessione tra la responsabilità politica e amministrativa e responsabilità finanziaria delle regioni, possa porre fuori controllo la spesa delle amministrazioni regionali.

A giudizio del senatore D'AMICO la genericità del disegno di legge in relazione al livello complessivo dell'imposizione fiscale e al grado complessivo di progressività che deriveranno dall'esercizio della delega, rischia di rendere vana la discussione su questioni il cui esame è all'origine delle Assemblee parlamentari. Il Governo chiede di esercitare una delega senza chiarire quali soggetti, e in che misura, beneficeranno o meno del nuovo regime impositivo, e senza dare contezza dei mezzi di copertura

finanziaria necessari a reperire le minori entrate derivanti dalla riduzione delle imposte.

Dopo aver sottolineato la circostanza che nel primo trimestre 2002 è emerso un incremento dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione che porta a cifrare all'1,6 per il 2002 tale parametro (di gran lunga superiore allo 0,6 stimato per l'esercizio in corso), l'oratore analizza le conseguenze, in termini finanziari, dell'obiettivo della riforma fiscale di preservare comunque il grado di progressività del sistema tributario complessivo. A suo parere, infatti il ridisegno della imposta sul reddito delle persone fisiche, per conseguire l'obiettivo di parametrare su tutti i redditi gli effetti della riduzione dell'aliquota massima dal 45 al 33 per cento, comporta minori entrate per 65 mila miliardi di vecchie lire. Inoltre, l'aver affidato il mantenimento della progressività all'applicazione di un sistema progressivo di deduzioni appare particolarmente problematico e complesso per la generalità dei contribuenti. Egli sollecita quindi il Governo a chiarire se è intenzione o meno dell'Esecutivo di variare il grado di progressività dell'intero sistema, cosa che appare indiscutibile se si esaminano le conseguenze dell'introduzione del sistema due aliquote.

In merito alla imposta regionale sulle attività produttive, condividendo pienamente le osservazioni critiche svolte dal senatore Brunale, egli preannuncia che la propria parte politica presenterà una proposta di stralcio delle disposizioni concernenti tale tributo, che non possono che essere esaminate in concomitanza con l'attuazione del cosiddetto federalismo fiscale.

Per quanto riguarda invece il prelievo complessivo sulle imprese, sottolinea che la soppressione della *dual income tax* comporta automaticamente l'incremento dal 19 al 33 per cento dell'aliquota d'imposta sugli utili prodotti dalle imprese straniere che hanno investito direttamente in Italia. Infine, osserva che la proposta del Governo penalizza le imprese che investono ricorrendo al capitale di debito, mentre invece le misure adottate dal centro-sinistra favorivano notevolmente la capitalizzazione delle imprese.

La senatrice DE PETRIS osserva criticamente che la riduzione del prelievo tributario complessivo non comporta un automatico incremento del prodotto interno lordo e quindi un incremento del gettito erariale, così come sostenuto dal Governo, mentre è facile ipotizzare che il reperimento delle risorse per finanziare la riduzione delle entrate avverrà a scapito di importanti capitoli della spesa sociale. A rendere verosimile tale scenario contribuisce anche la consapevolezza che le previsioni del Governo sulla crescita economica appaiono nettamente sovrastimate, e non esistono quindi margini ulteriori di recupero sul lato dell'imponibile.

Maggiori perplessità emergono anche in ragione del carattere regressivo della proposta del Governo, apparendo ormai chiara l'intenzione di favorire essenzialmente i redditi medio-alti per i quali l'applicazione dell'aliquota massima del 33 per cento costituisce una riduzione netta del prelievo estremamente significativa. Per i redditi medio bassi, invece, il

rispetto del principio di progressività è affidato all'applicazione di un sistema di deduzioni che rimane ancora indeterminato, sia per quanto riguarda il valore delle deduzioni, che in riferimento ai limiti di reddito entro i quali applicare le stesse. Analoghe considerazioni negative discendono dalla mancata soluzione del problema degli «incapienti», cioè di quei contribuenti il cui livello di reddito rende inefficace l'applicazione delle deduzioni, a meno di non prevedere un meccanismo di imposta negativa, cui il Governo non intende ricorrere. Dopo aver espresso una valutazione critica in merito all'imposta sulle società, l'oratrice esprime la propria contrarietà anche sul mancato raccordo tra la abrogazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e l'attuazione del federalismo fiscale.

Il presidente PEDRIZZI, accogliendo una richiesta del senatore TURCI e della senatrice DE PETRIS, dispone la proroga del termine per la presentazione degli emendamenti, originariamente previsto per le ore 21 di giovedì, alle ore 13 di venerdì 28 giugno.

Prende atto la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

95^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO**

Intervengono i sottosegretari di Stato per le infrastrutture e i trasporti Mammola, per l'economia e le finanze Vegas e per le comunicazioni Baldini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

(1406) Modifiche ed integrazioni alla legge 9 ottobre 2000, n. 285, recante interventi per i Giochi olimpici invernali «Torino 2006»

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore SCARABOSIO, dopo aver brevemente ricordato le ragioni che, nella passata legislatura, diedero luogo all'approvazione della legge n. 285 del 2000, sottolinea come il disegno di legge in esame rappresenti un'integrazione di quella legge volta a rendere più veloci le procedure di attuazione del programma relativo allo svolgimento dei giochi olimpici invernali «Torino 2006» e di costruzione delle infrastrutture necessarie allo svolgimento della manifestazione. In questo contesto sottolinea come il provvedimento definisca meglio del precedente la figura giuridica del Comitato di alta sorveglianza e garanzia. A tale riguardo va ricordato che la sua composizione è stata integrata con una più importante rappresentanza degli organi dello Stato che nella legge n. 285 avevano una funzione marginale. Inoltre, rispetto al passato, sono stati meglio definiti i compiti dell'Agenzia e il relativo funzionamento con l'esplicita previsione che il direttore generale dell'Agenzia possa delegare l'esercizio delle proprie funzioni a due vice direttori generali. Segnala infine l'articolo 16 che consente l'attuazione di interventi parziali, a stralcio, rispetto al piano generale degli interventi per la costruzione delle infrastrutture e la deroga prevista per l'attuazione degli interventi alla legge sugli appalti che con-

sente garanzie fideiussorie non solo di natura bancaria ma anche assicurativa.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in materia di autorizzazioni generali e licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni (n. 113)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, del decreto-legge 1° maggio 1997, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 1997, n. 189. Esame e rinvio)

Il senatore CHIRILLI, dopo aver ricordato che sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive europee sulla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni, fa presente che il provvedimento in esame si propone di portare il termine attuale di quindici anni delle concessioni concernenti le autorizzazioni generali e le licenze individuali nel settore delle comunicazioni a venti anni senza alcun costo per le imprese ma, al contrario, al fine di consentire loro una migliore organizzazione delle stesse per l'effettuazione dei servizi. Poiché non sono venute obiezioni di fondo dai soggetti istituzionali interpellati, tra i quali l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Commissione europea o l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ritiene che anche la Commissione possa a sua volta esprimere un parere favorevole.

Il senatore Paolo BRUTTI chiede chiarimenti circa gli effetti del provvedimento riguardo alla concorrenza in questo settore che il Relatore si impegna a fornire al più presto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1463) Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, recante ulteriore proroga della copertura assicurativa per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale

(Seguito e conclusione dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che, nella giornata di ieri, è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame. Dato che il termine per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni consultate è decorso e che emendamenti non ne sono stati presentati propone di dare mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del provvedimento.

Previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce quindi mandato al Relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge, senza modifiche, autorizzandolo al contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata per domani, 27 giugno 2002, alle ore 15, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

72^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

*Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali
Scarpa Bonazza Buora.*

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE REFERENTE

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che è stato presentato l'ordine del giorno n. 0/1473/1/9, di cui è prima firmataria la senatrice De Petris, del seguente tenore:

0/1473/1/9

DE PETRIS, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1473, di conversione del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85,

premesso che

le risorse ittiche del Mediterraneo sono in sofferenza e richiedono interventi di salvaguardia, segnatamente nella fase di riproduzione ed accrescimento delle risorse, generalmente coincidente con il periodo estivo;

è unanimemente riconosciuta dalla ricerca scientifica, dai produttori, dagli ambientalisti e dai consumatori la valenza dell'effettuazione di periodi prolungati di arresto temporaneo dell'attività di pesca;

la riforma della Politica Comune della Pesca, presentata dal Commissario europeo Fischler lo scorso 28 maggio 2002, è tutta imperniata sull'attuazione di misure finalizzate alla riduzione dello sforzo di pesca, tra le quali si ascrive a pieno titolo l'arresto temporaneo, e riconferma la validità dell'articolo 12, punto 6, del Regolamento CE 2792/99, che consente agli Stati membri di varare misure di accompagnamento a carattere sociale per promuovere l'interruzione temporanea delle attività di pesca nel quadro dei piani di protezione delle risorse;

sussistono procedure d'informazione comunitarie sul fermo temporaneo del 2000 e del 2001, a causa della carente comunicazione alla Commissione dei relativi piani di protezione delle risorse che hanno motivato le interruzioni della pesca;

l'articolo 52, comma 81, della Finanziaria 2002 ha previsto una misura di accompagnamento sociale alla attuazione delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca, stanziando 10 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004;

impegna il Governo:

a predisporre ed inviare alla Commissione Europea i piani di protezione delle risorse nell'ambito dei quali deve andare ad iscriversi l'interruzione temporanea della pesca per il 2002, nonché l'analoga documentazione relativa al biennio precedente per risolvere il contenzioso apertosi con le procedure d'informazione;

ad emanare tempestivamente il provvedimento attuativo del fermo temporaneo 2002 dell'attività di pesca con i sistemi a strascico e volante, per un periodo continuativo di almeno 45 giorni da svolgersi contemporaneamente per tutte le unità iscritte nei grandi areali omogenei che si andranno ad individuare con divieto di sconfinamento nel periodo di fermo, con obbligatorietà per tutti i mari, e facendolo seguire da un fermo tecnico che assicuri la graduale ripresa dell'attività;

ad istituire in misura adeguata zone di riposo biologico finalizzate alla ricostituzione delle risorse;

ad assicurare adeguate misure di accompagnamento sociale al fermo in linea con le prescrizioni della legge finanziaria 2002 e con le norme comunitarie;

a riferire urgentemente in Commissione quanto sin qui predisposto per l'attuazione delle interruzioni tecniche del 2002».

L'ordine del giorno in questione viene dato per illustrato.

Il PRESIDENTE informa inoltre la Commissione che sono stati presentati gli emendamenti 2.1 e 2.0.1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), i quali vengono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE informa la Commissione che non sono ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1320) PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno scorso.

Il senatore RUVOLO prende la parola, prospettando l'opportunità di riformulare l'emendamento 1.0.6, secondo un nuovo testo.

Il PRESIDENTE prende atto del nuovo testo dell'emendamento 1.0.6 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), ricordando anche che tale proposta emendativa sarà inviata alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri previsti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati

Il PRESIDENTE, dopo aver evidenziato che gli organismi geneticamente modificati hanno da lungo tempo suscitato un vasto interesse all'interno delle diverse forze politiche, degli ambientalisti e del mondo dei consumatori, prospetta l'opportunità che la Commissione proceda, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, ad un approfondimento degli aspetti sopra richiamati, in modo tale da poter valutare i diversi profili concernenti sia la ricerca fin qui condotta, sia le sue prospettive e potenzialità, sia in generale i diversi punti di vista della produzione e del consumo in agricoltura.

Alla luce delle considerazioni esposte, propone di deliberare, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati con il seguente programma di massima, che si sostanzia nelle audizioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro della salute, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, delle organizzazioni professionali agricole e della Federalimentare; degli esponenti del mondo scientifico e della ricerca; dell'Assobiotec (Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie); dei rappresentanti del Consiglio nazionale consumatori e utenti e dei rappresentanti degli organismi ambientalisti.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione, all'unanimità, approva, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, la proposta di indagine conoscitiva in titolo nei termini illustrati dal Presidente, e dà mandato allo stesso di acquisire dal Pre-

sidente del Senato il prescritto assenso sul programma di massima esposto dal Presidente, convenendo altresì di rimettere a decisioni da assumere in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ulteriori puntualizzazioni e modifiche del programma stesso.

La seduta termina alle ore 16.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1473**al testo del decreto-legge****Art. 2.****2.1**

DE PETRIS

Al comma 1, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le parole: «10 milioni di euro».

Conseguentemente sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2002, si provvede, quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e per la somma residua attivando il cofinanziamento comunitario consentito dall'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 2792/99.».

2.0.1

DE PETRIS

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Zone di riposo biologico)

1. A decorrere dal 1° novembre 2001 è vietato l'esercizio della pesca sportiva e della pesca professionale all'interno delle zone di riposo biolo-

gico istituite con l'articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 16 giugno 1998.

2. Le attività di controllo sulle zone di riposo biologico di cui al comma 1 sono svolte dalle Capitanerie di porto competenti che possono avvalersi della collaborazione delle associazioni professionali della pesca.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1320

Art. 1.

1.0.6 (nuovo testo)

RUVOLO, COVIELLO, OGNIBENE, BONGIORNO, MONTALBANO, SODANO Calogero, SUDANO, SALZANO, D'ANDREA, DI SIENA, GRUOSSO, AYALA, BASSO, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure urgenti per le aziende agricole danneggiate dalle eccezionali siccità verificatesi negli anni 2000, 2001 e 2002)

1. Alle aziende agricole, singole ed associate, ed alle cooperative agricole di conduzione, ricadenti nei territori danneggiati dalla siccità negli anni 2000, 2001 e 2002, dichiarata eccezionale con decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali, sono concesse le provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo procedura e modalità in essa previste, integrate dalle procedure e modalità previste dall'articolo 8-bis del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 1993, n. 250 e dal decreto-legge 6 dicembre 1990, n. 367, convertito con modificazioni dalla legge 30 gennaio 1991, n. 31, solo per le aziende agricole danneggiate in uno degli anni ricompresi nel periodo 1992-1999, e per almeno tre annate agrarie anche non consecutive, che hanno beneficiato delle provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185.

2. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede, quanto a 30 milioni di euro a titolo di prima annualità per l'anno 2002 e quanto a 20 milioni di euro per le successive annualità da corrispondere in forma attualizzata in un'unica soluzione nell'anno 2003, incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 26 GIUGNO 2002

80^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente***BETTAMIO***La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di ripartizione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, relative a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi per l'esercizio finanziario 2002 (n. 112)**

(Parere al Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 23 dicembre 2001, n. 448. Esame e rinvio)

Il relatore SAMBIN precisa che l'articolo 32 della legge finanziaria per il 2002 ha confermato che gli importi dei contributi che lo Stato destina ad enti, istituti ed associazioni vengano iscritti in un'unica unità previsionale di base dello stato di previsione di ciascun Ministero, per essere poi ripartiti annualmente mediante decreti emanati dalle singole amministrazioni di riferimento. Lo stesso articolo, peraltro, prevede per gli anni 2002-2004, una riduzione del 10,43% della dotazione risultante sulla base della legislazione vigente.

Con lo schema di decreto in esame, pertanto, si propone la ripartizione della somma iscritta sul capitolo 2280 dell'unità previsionale di base 3.1.2.4 del Ministero delle attività produttive per il 2002 tra i vari enti che ricevono contributi da tale amministrazione: ovviamente, a seguito della unificazione tra Ministero dell'industria e Ministero del commercio con l'estero, sul capitolo in esame sono confluite le risorse precedentemente di competenza delle due amministrazioni.

Lo stanziamento complessivo ammonta per il 2002 a 27.353.221 euro, destinati, per circa 2,3 milioni di euro al finanziamento degli enti di ricerca e degli organismi di normalizzazione, per circa 325.000 euro alla concessione di contributi ad enti del settore turistico e per circa

24,8 milioni di euro al finanziamento di enti che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese.

La decurtazione prevista dalla legge finanziaria, che per il Ministero delle attività produttive ha raggiunto quasi il 13% rispetto al 2001, è stata proporzionalmente divisa tra i tre settori di intervento. Scontando tale riduzione, la suddivisione dello stanziamento tra le varie finalizzazioni che rientrano nella prima area di intervento è rimasta sostanzialmente invariata: circa 212.000 euro vengono destinate a sussidi e premi per la promozione di iniziative di incremento delle piccole e medie imprese; 750.000 euro per il concorso dello Stato al pagamento degli oneri contrattuali dei dipendenti delle Stazioni sperimentali dell'industria, intervento che, come si legge nella Relazione illustrativa, ha come effetto indotto quello di consentire a tali enti di indirizzare maggiori risorse proprie agli interventi per la ricerca applicata; 800.000 euro come contributo forfettario agli organismi di normalizzazione e 500.000 euro come contributo per le spese di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle norme tecniche di salvaguardia della sicurezza.

Per quanto riguarda i contributi per il settore turistico, lo schema propone una distribuzione delle risorse che, al netto della già citata decurtazione prevista dall'articolo 32 della legge finanziaria, consenta di destinare alle attività di cui alla legge n. 174 del 1958, finalizzate ad incrementare il turismo sociale e giovanile, una quota di risorse (quantificata in circa 155.000 euro) non molto inferiore rispetto a quella stanziata lo scorso anno. La redistribuzione delle risorse, che ha come effetto una contrazione, rispetto al 2001, del finanziamento delle iniziative di carattere pluri-regionale che interessino il movimento turistico nazionale di cui alla legge n. 702 del 1955, viene motivata nella Relazione introduttiva con il diverso andamento delle due misure registratosi negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il terzo settore di intervento, quello che riguarda i contributi agli enti ed organismi che promuovono l'internazionalizzazione delle imprese, i finanziamenti sono finalizzati ad incentivare, da un lato, progetti promozionali coerenti con le direttive ministeriali in materia, dall'altro il riconoscimento delle Camere italiane.

Rientrano nella prima finalità i contributi, quantificati in 9.250.000 euro, per gli enti e le associazioni che, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 1083 del 1954, svolgono azioni di supporto del programma promozionale nazionale; i contributi ai consorzi multiregionali per l'export di cui alla legge n. 83 del 1989, per i quali vengono stanziati 4.490.000 euro; i contributi ai consorzi agroalimentari e turistico-alberghieri di cui alla legge n. 294 del 1981, per i quali sono stanziati circa 440.000 euro; i contributi per l'internazionalizzazione di cui al decreto legislativo n. 143 del 1999 per i quali è previsto uno stanziamento di 1.780.000 euro.

Lo schema attribuisce infine circa 8.800.000 euro al finanziamento delle Camere di commercio italiane all'estero.

Propone di formulare parere favorevole sullo schema di ripartizione proposto dal Governo.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

90^a Seduta*Presidenza del Presidente***ZANOLETTI**

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZANOLETTI fa presente che è pervenuta la richiesta, ai sensi dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista e avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE**Comunicazioni del sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Sacconi sui contenuti del Piano nazionale d'azione per l'occupazione**

Il PRESIDENTE, ringraziato il Sottosegretario per la sollecitudine con cui ha accolto l'invito della Commissione per lo svolgimento dell'audizione odierna, gli dà la parola.

Il sottosegretario SACCONI illustra i contenuti del Piano nazionale d'azione per l'occupazione per il 2002.

Si apre quindi il dibattito, al quale prendono parte i senatori DEMASI, VIVIANI, BATTAFARANO, MORRA e FLORINO.

Il SOTTOSEGRETARIO replica quindi agli intervenuti.

Il PRESIDENTE ringrazia il rappresentante del Governo e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

67^a Seduta*Presidenza del Presidente***TOMASSINI***Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Corsi.**La seduta inizia alle ore 15,15.**IN SEDE REFERENTE*

(336) CARELLA. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(398) MASCIONI ed altri. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(404) COZZOLINO e SERVELLO. – *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(630) TOMASSINI. – *Regolamentazione in materia di informazione scientifica: istituzione dell'Autorità garante e del Registro degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 giugno 2002.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 12.

Il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 12.1.

Il senatore SANZARELLO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4. Propone una nuova formulazione dell'emendamento 12.5 (12.5 nuovo testo). Previo parere contrario del relatore e del Governo, non risulta approvato l'emendamento 12.1. Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, risultano invece approvati gli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4 e 12.5 (nuovo testo).

Risulta quindi approvato l'articolo 12 nel testo emendato.

Il senatore SANZARELLO dà per illustrato l'emendamento 13.1. Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 13.1, così come l'articolo 13 nel testo emendato.

Il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 14.1 che, previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, risulta quindi approvato, così come l'articolo 14 nel testo emendato.

Il senatore SANZARELLO propone una nuova formulazione dell'emendamento 15.1 (15.1 nuovo testo) che, previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, risulta approvato. Così come l'articolo 15 nel testo emendato.

Il presidente TOMASSINI illustra gli emendamenti 17.1 e 17.2.

Il relatore senatore COZZOLINO illustra l'emendamento 17.100 che, conformemente a quanto richiesto nel parere della Commissione Affari costituzionali, è volto ad inserire tra i requisiti richiesti, l'esame di Stato in conformità con l'articolo 33 della Costituzione.

Previ pareri favorevoli di relatore e Governo, risultato quindi approvati gli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.100. Così come pure l'articolo 17 nel testo emendato.

Il senatore SANZARELLO illustra l'emendamento 18.1, il senatore SEMERARO illustra l'emendamento 18.2, di contenuto analogo agli emendamenti 18.3 del senatore DI GIROLAMO e 18.4 del presidente TOMASSINI. Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, sono approvati gli emendamenti 18.1 e 18.2. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 18.3 e 18.4. È quindi approvato l'articolo 18 nel testo emendato.

Il senatore SANZARELLO dà per illustrato l'emendamento 20.1, il presidente TOMASSINI illustra gli emendamenti 20.2, 20.3, 20.4 e 20.5. Previ pareri favorevoli del relatore e del Governo sono approvati gli emendamenti 20.1 e 20.3. Gli emendamenti 20.2 e 20.5, previ pareri contrari di relatore e Governo, non sono approvati. L'emendamento 20.4 risulta assorbito. È quindi approvato l'articolo 20 nel testo emendato.

Il senatore SANZARELLO dà per illustrato l'emendamento 22.1.

Il presidente TOMASSINI illustra l'emendamento 22.2. Entrambi, previ pareri favorevoli del relatore e del Governo, risultano approvati. Risulta quindi approvato l'articolo 22 nel testo emendato.

Il senatore SANZARELLO rinuncia ad illustrare l'emendamento 23.1 che, previ pareri favorevoli di relatore e Governo, risulta approvato. Così come l'articolo 23 nel testo emendato.

Il relatore, senatore COZZOLINO, illustra l'emendamento 24.100 che statuisce che, in sede di prima applicazione della legge, sono considerati di diritto informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della legge, con obbligo di iscrizione all'albo. Conseguentemente, il senatore SANZARELLO dichiara di ritirare l'emendamento 24.1.

Il senatore FASOLINO ritira l'emendamento 24.2 e il senatore DI GIROLAMO ritira l'emendamento 24.3.

Il senatore SEMERARO ritira gli emendamenti 24.4 e 24.5.

Il presidente TOMASSINI ritira l'emendamento 24.6.

Previ pareri favorevoli di relatore e Governo, risulta approvato l'emendamento 24.100, così come l'articolo 24 nel testo emendato.

Il senatore SANZARELLO dà per illustrato l'emendamento 26.1 che, previ pareri favorevoli di relatore e Governo, risulta approvato, così come pure l'articolo 26 nel testo emendato.

La Commissione quindi, esaurito l'esame degli emendamenti, conferisce mandato al relatore a riferire in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 404, nel testo emendato, e a proporre l'assorbimento dei disegni nn. 336, 398 e 630. Il relatore è altresì autorizzato ad apportare le modifiche di coordinamento tecnico che si rendessero necessarie.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente TOMASSINI avverte che è stata convocata, per le ore 8,30 di domani mattina, una seduta della Commissione con all'ordine del giorno lo svolgimento di un'interrogazione presentata dalla senatrice BAI DOSSI relativa alla Croce Rossa Italiana.

La seduta termina alle ore 15,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 404**Art. 12.****12.1**

TOMASSINI

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono».

12.2

SANZARELLO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «provinciali», con la seguente: «regionali».

12.3

SANZARELLO

Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: «provinciali», con la seguente: «regionali».

12.4

SANZARELLO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.5

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi regionali in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi regionali e dei collegi regionali dei revisori».

12.5 (Nuovo testo)

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione e cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi dei revisori».

Art. 13.**13.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la parola: «provinciale», con la seguente: «regionale».

Art. 14.**14.1**

TOMASSINI

Al comma 1, sostituire le parole: «anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3» con le seguenti: «iscritti all'albo di cui all'articolo 15».

Art. 15.**15.1**

SANZARELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. – 1. Presso ogni consiglio del collegio regionale è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco che hanno la loro residenza nel territorio regionale».

15.1 (Nuovo testo)

SANZARELLO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. – 1. Presso ogni consiglio del collegio è istituito l'albo degli informatori scientifici del farmaco che hanno la loro residenza nel territorio regionale».

Art. 17.**17.1**

TOMASSINI

Al comma 1 sostituire la parola: «richiesti» con la seguente: «sufficienti».

17.2

TOMASSINI

Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n. 541 del 1992».

17.100

IL RELATORE

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«d) esame di Stato in conformità con l'articolo 33, comma quinto, della Costituzione».

Art. 18.**18.1**

SANZARELLO

Al comma 1 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) per condanna penale conseguente a reati connessi con l'attività professionale di cui alla presente legge, o per altri reati di carattere finanziario o patrimoniale, o, comunque, nel caso di una pena detentiva superiore ai due anni».

18.2

SEMERARO, DANIELI Paolo

Sopprimere la lettera d).

18.3

DI GIROLAMO, TONINI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

18.4

TOMASSINI, FASOLINO

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

Art. 20.**20.1**

SANZARELLO

Al comma 1 sostituire la parola: «provinciali» con la seguente: «regionali».

20.2

TOMASSINI

Al comma 1 sopprimere le parole: «presso la cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli nonchè» e sopprimere le parole: «il Ministero della giustizia».

20.3

TOMASSINI

Al comma 1 sostituire le parole: «Ministero della sanità», con le altre: «Ministero della salute».

20.4

DI GIROLAMO, TONINI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «Ministero della sanità», con le seguenti: «Ministero della salute».

20.5

TOMASSINI

Al comma 2, sostituire le parole: «al Ministro della giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale» con le altre: «al Ministro della salute, al Consiglio nazionale ed alle aziende farmaceutiche».

Art. 22.**22.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la parola: «provinciale» con la seguente: «regionale».

22.2

TOMASSINI

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «dall'esercizio della professione» con le altre: «dall'albo».

Art. 23.**23.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire la parola: «provinciali» con la seguente: «regionali».

Art. 24.**24.100**

IL RELATORE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che svolgono tale attività, comprovata da idonea documentazione, alla data di entrata in vigore della presente legge, con l'obbligo di iscrizione all'albo di cui all'articolo 15.».

24.1

SANZARELLO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24. – 1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno 1 anno, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge. Essi possono essere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione».

24.2

FASOLINO

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività per almeno 2 anni nell'arco degli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

24.3

DI GIROLAMO, TONINI, BETTONI BRANDANI, LONGHI, MASCIONI

Al comma 1, sostituire da dopo la parola: «attività» fino alla fine del periodo con le seguenti: «per almeno due anni nell'arco degli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

24.4

SEMERARO, DANIELI P.

Sopprimere le parole: «in modo continuativo».

24.5

SEMERARO, DANIELI P.

Sostituire le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge» *con le altre:* «nell'arco degli ultimi cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541».

24.6

TOMASSINI

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge» *con le altre:* «di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto legislativo stesso».

Art. 26.**26.1**

SANZARELLO

Al comma 1, sostituire le parole: «provinciali ed interprovinciali» *con la seguente:* «regionali».

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCLEDÌ 26 GIUGNO 2002

125^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

NOVI

Interviene il dottor Rosario Lembo, segretario del Comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua.

La seduta inizia alle ore 8,40.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione di rappresentante del Comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 19 giugno scorso.

Il presidente NOVI, dopo aver avvertito che è presente per l'odierna audizione il dottor Rosario Lembo, segretario del Comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua, esprime il proprio rammarico per l'assenza del professor Riccardo Petrella e del dottor Emilio Molinari, rispettivamente, presidente e vice presidente del suddetto Comitato.

Il dottor LEMBO, dopo essersi scusato per l'assenza del professor Petrella e del dottor Molinari, impossibilitati a presenziare all'odierna seduta della Commissione, ripercorre sinteticamente le tappe che hanno portato alla nascita del Comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua, che è un'associazione *no profit*, fondata sul volontariato, avente la finalità di sensibilizzare l'opinione pubblica e gli operatori sul tema delle risorse idriche. Negli ultimi anni il Comitato ha promosso alcune importanti iniziative, tra le quali si annovera la stesura di un manifesto italiano sull'acqua, la redazione di una carta dell'acqua degli enti locali dei cittadini, nonché la redazione di un primo rapporto dello stato dell'acqua in Italia.

Dopo aver indicato i principi alla base del contratto mondiale sull'acqua – quali, ad esempio, quello dell'acqua come fonte insostituibile di vita e come diritto umano e sociale imprescrittibile – si sofferma sulle principali problematiche della materia che riguardano il fatto che più di 1 miliardo di persone non ha ancora accesso all'acqua potabile e che la stessa situazione sul piano dei consumi risulta essere disastrosa, dal momento che negli ultimi 50 anni la disponibilità di acqua è fortemente diminuita in Africa ed in Asia. A fronte di tale quadro preoccupante, il Comitato ha avanzato alcune proposte a livello mondiale per garantire il diritto all'acqua a tutti i cittadini, conformemente alla Dichiarazione dei diritti dell'uomo, oltre che per favorire un modello di gestione pubblica a livello mondiale delle risorse idriche.

Lo stesso Comitato non ha mancato di attivarsi anche a livello nazionale, indicando l'esigenza di porre la gestione dell'acqua ai primi posti dell'agenda politica: infatti, le politiche di gestione dell'acqua finora sono state concepite secondo una logica emergenziale che però non ha evitato che in alcune parti del Mezzogiorno si verificasse un notevole tasso di dispersione delle risorse. Peraltro, a livello normativo, oltre alla perdurante non attuazione della legge Galli, si segnala l'articolo 35 dell'ultima legge finanziaria che impone agli enti locali di abbandonare la gestione pubblica dei servizi di rilevanza industriale, nel segno di una maggiore privatizzazione del settore che dovrebbe essere però oggetto di maggior approfondimento. Inoltre, un altro aspetto critico è rappresentato dallo stato problematico della gestione del territorio e, sotto questo aspetto, l'Italia è il Paese dell'Unione europea che preleva la più alta quantità di acqua potabile oltre che il Paese che presenta uno dei peggiori indici industriali di consumo di acqua.

Un'altra priorità consiste nel creare una nuova cultura dell'acqua sia a livello individuale sia a livello sociale, e in tal senso, la proclamazione da parte delle Nazioni Unite del 2003 come anno internazionale dell'acqua potabile può costituire un'occasione per realizzare in Italia una campagna di sensibilizzazione. Ulteriori interventi da attivare dovrebbero prevedere l'adozione di un sistema di tariffazione dell'acqua differenziato secondo tre livelli: il piano dell'accesso e del diritto; il piano dell'uso che va oltre quello dell'accesso e del diritto e il piano dell'abuso.

Al fine, poi, di avviare una nuova politica di gestione responsabile delle politiche il Comitato ritiene necessario, tra l'altro, realizzare una po-

litica di interventi tramite progetti locali di modernizzazione e di recupero delle infrastrutture per eliminare le dispersioni, promuovere l'attuazione delle normative vigenti ed in particolare della legge Galli, sviluppare una conoscenza specifica e permanente dello stato delle acque, avviare progetti di formazione del personale, nonché attivare una campagna di informazione del pubblico sull'uso delle risorse idriche.

Il presidente NOVI, nel ringraziare il dottor Lembo per la dettagliata relazione svolta, chiede chiarimenti in merito alle difficoltà che hanno ostacolato la piena attuazione della legge Galli e l'operatività degli Ambiti territoriali ottimali. Sarebbe inoltre interessante conoscere l'avviso del Comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua in merito alla possibilità di conciliare l'esigenza di conservare la gestione pubblica delle risorse idriche con quella di assicurare efficienza e sostenibilità.

Il senatore IOVENE, dopo aver osservato che il dottor Lembo ha espresso interessanti punti di vista che coincidono in misura considerevoli con quelli esposti alcuni giorni fa dal professor Passino del CNR, sottolinea quanto incida la mancata conoscenza dell'effettivo stato delle risorse idriche ed invita il rappresentante del Comitato italiano per il contratto mondiale sull'acqua ad esprimere il suo avviso sulle cause della mancata attuazione della legge Galli e sulle difficoltà che incontrano gli Ambiti territoriali ottimali.

Il dottor LEMBO osserva innanzitutto che, al momento dell'entrata in vigore della legge Galli, la situazione italiana della gestione delle risorse idriche era alquanto complessa, contraddistinta com'è ancora oggi da un'estrema frammentarietà. Quasi ogni comune, anche piccolo, infatti, gestisce oggi il proprio acquedotto, mentre gli utenti non hanno spesso la più pallida idea di quali siano le tariffe dell'acqua.

Utile potrebbe essere allora il ruolo del Parlamento e, in particolare, della Commissione ambiente nel monitorare la situazione, allo scopo di promuovere una presa di coscienza delle problematiche esistenti.

Il presidente NOVI, dopo aver ringraziato il dottor Lembo per il prezioso contributo offerto ai lavori della Commissione, rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle ore 9,25.

126^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
NOVI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'assessore alle politiche per il territorio della regione Veneto, dottor Antonio Padoin, accompagnato dal segretario regionale ai lavori pubblici ed ambiente, ingegner Roberto Casarin e dal consulente della regione Veneto per la redazione del Masterplan su Porto Marghera, dottor Andrea Barbanti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente NOVI avverte che è stata avanzata, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, la richiesta di attivare l'impianto audiovisivo in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione convenga nell'utilizzazione di tale forma di pubblicità dei lavori, il Presidente del Senato ha già preannunciato il proprio assenso.

Non facendosi osservazioni, la forma di pubblicità di cui all'articolo 33, comma 4, del Regolamento, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione dell'assessore alle politiche per il territorio e di altri rappresentanti della regione Veneto

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 12 marzo scorso.

L'assessore PADOIN ricorda che l'area di Porto Marghera oltre a caratterizzarsi per la presenza dell'industria chimica, costituisce anche un'area portuale dotata di complesse infrastrutture. L'area industriale di Porto Marghera, nata negli anni '20, risulta essere costruita su zona lagunare bonificata nella quale accanto all'industria chimica si svilupparono anche altri settori. A seguito dell'accordo della chimica stipulato tra i Ministeri dell'ambiente, dell'industria, della sanità con la regione Veneto, gli enti locali e le organizzazioni sindacali si è posto l'obiettivo di mantenere a

Porto Marghera l'industria chimica, attraverso un programma di investimenti in campo ambientale che comprendeva la bonifica dei siti, nonché l'intervento degli organi statali nella fase procedurale.

Dopo che tale accordo è stato integrato, si è posta la necessità di redarre un *masterplan* che definisse tempi, modalità e risorse delle bonifiche da attuare, a cominciare soprattutto dalla fase di messa in sicurezza, che prevede il marginamento delle sponde per impedire che i rifiuti della terra ferma invadano il mare. Le autorità locali, sia politiche che economiche, sostengono la validità dell'accordo per la chimica a Porto Marghera, come integrato, anche se occorre che il Governo assuma un impegno chiaro in ordine al mantenimento dell'industria chimica nell'area, soprattutto per quanto concerne i finanziamenti necessari.

L'ingegner CASARIN, intervenendo sui contenuti del *masterplan*, ancora in via di perfezionamento, evidenzia l'ambito territoriale interessato che, oltre al sito di interesse nazionale, pari a circa 3.000 ettari, comprende anche l'area industriale, pari a 1.900 ettari e l'area rientrante nell'accordo per la chimica, pari a circa 800 ettari. Una delle finalità principali del documento è quello di concepire Porto Marghera come sito unitario, perseguendo un'unica impostazione per racchiudere le diverse disposizioni che sono nel tempo intervenute per regolare gli scarichi e le bonifiche. Il quadro degli interventi prevede come priorità il confinamento delle aree industriali, mediante opere di marginamento dei canali. Occorre inoltre intervenire anche per la rimozione dei sedimenti attraverso il dragaggio di circa 6 milioni di metri cubi di fango, suddivisi nelle classi A, B e C, nonché completare le opere di bonifica e messa in sicurezza, favorire soluzioni logistiche che minimizzino la movimentazione dei materiali contaminati e terminare la caratterizzazione ambientale.

Dopo essersi soffermato sulle infrastrutture che si renderà necessario realizzare per la gestione dei materiali e dei suoli da bonificare, indica i presumibili tempi che occorreranno per le diverse strategie evidenziate: nei prossimi cinque anni, ad esempio, si prevede il completamento dei marginamenti dei canali, mentre nei prossimi 7-10 anni dovrebbero ultimarsi i dragaggi e le bonifiche nelle aree prioritarie. Con riferimento poi al piano dei costi nella prima fase decennale è possibile fin da ora stimare una spesa complessiva di circa 1.500 milioni di euro, un terzo dei quali necessari per le bonifiche. Il 50 per cento di tali costi è a carico degli enti pubblici che attualmente dispongono di risorse pari a 540 milioni di euro, reperite in stanziamenti previsti dalla legge n. 426 del 1998, dall'accordo tra il Ministero dell'ambiente e Montedison, dalla normativa sulle aree depresse e dalla legge speciale su Venezia.

Il senatore BERGAMO, dopo aver osservato che i dati e le analisi appena fornite confermano la validità dell'accordo sulla chimica a Porto Marghera, chiede alcuni chiarimenti in ordine alla disposizione, introdotta nel disegno di legge collegato ambientale, relativa alla procedura alternativa che si può attivare nel caso di bonifiche, ad eccezione delle ipotesi in

cui già sia stato stipulato un accordo di programma. Ulteriori delucidazioni potrebbero essere utili anche in relazione alle ricadute economiche per i soggetti privati coinvolti dalle disposizioni cui si è fatto riferimento.

L'assessore PADOIN ritiene condivisibile la precisazione, inserita nella norma ricordata dal senatore Bergamo, secondo la quale la procedura alternativa non è praticabile laddove già esiste, come nel caso di Porto Marghera, un accordo di programma. Ma, al di là di tale aspetto, nello stesso collegato ambientale si prevede una riappropriazione di competenze in capo al Ministero dell'ambiente, per quanto attiene alle procedure delle bonifiche, che potrebbe non tener conto dei notevoli progressi che in questo campo si sono registrati a livello locale, come lo stesso accordo per la chimica a Porto Marghera testimonia.

Con riferimento ai costi delle bonifiche, tiene a precisare che le aree da bonificare non rappresentano certo un *business*, perché i costi delle bonifiche sono superiori al costo commerciale delle aree e pertanto il privato potrebbe non avere alcun interesse nell'impegnarsi nell'opera di bonifica. Questo dimostra come sia errato inquadrare tali operazioni soltanto sotto il profilo economico che, comunque, deve essere supportato dal necessario concorso finanziario da parte dello Stato.

Il presidente NOVI sottolinea come le operazioni di bonifica necessitano sicuramente dell'apporto del capitale pubblico, anche se è significativa l'esperienza di alcuni gruppi industriali, come l'IRI nel caso di Bagnoli, che hanno impiegato proprie società di bonifica per la realizzazione degli interventi, acquistando così nel settore notevole professionalità. Si tratta di una soluzione interessante che potrebbe essere estesa anche in altre realtà.

Il senatore MANFREDI ricorda che, come relatore del disegno di legge collegato ambientale, ha seguito da vicino la fase di gestazione che ha condotto alla norma relativa alle procedure alternative in tema di bonifica, sulle quali riscontra che c'è ancora una scarsa conoscenza. Infatti, questo intervento normativo, oltre a rendersi necessario per cercare di fare chiarezza su un settore, quale quello delle bonifiche, sul quale negli ultimi anni si sono stratificate diverse disposizioni, assume carattere sussidiario, nel senso che la procedura prevista si attiva soltanto nel caso di inerzia da parte delle autorità inferiori rispetto a quella statale. La precisazione riguardante la salvaguardia delle procedure di bonifica delle aree laddove è stato stipulato un accordo di programma può quindi ritenersi superflua alla luce dell'indicazione di sussidiarietà che si è richiamata. Peraltro, la procedura alternativa è stata estesa anche alle regioni, ritenendo che essa potesse essere praticata non soltanto per i siti di rilievo nazionale.

Il senatore SPECCHIA chiede se esista, oltre ad un *masterplan* relativo all'area industriale, anche un documento specifico per quanto riguarda

il sito dichiarato di interesse nazionale. Tale chiarimento risulta essere importante anche perché in materia di bonifica non si è adottata un'impostazione uniforme in tutte le aree: infatti, nella zona di Brindisi, a differenza di Porto Marghera, si è approvato un *masterplan* concernente l'area a rischio, che risulta essere più estesa rispetto all'area del sito industriale di rilevanza nazionale, per la quale quindi si è chiesto al Ministero dell'ambiente se fosse possibile redarre un secondo *masterplan*, più dettagliato.

L'assessore PADOIN, dopo aver preso atto dei chiarimenti forniti dal senatore Manfredi in ordine all'*iter* che ha condotto alla disposizione riguardante la procedura alternativa da seguire per le bonifiche, sottolinea che il *masterplan* concerneva inizialmente soltanto l'area individuata nell'accordo per la chimica a Porto Marghera, anche se poi è stato esteso a tutto il sito di interesse nazionale.

Il presidente NOVI chiede se occorreranno interventi ed investimenti specifici con riferimento all'area relativa all'accordo di programma per la chimica a Porto Marghera.

L'ingegner CASARIN precisa che, mentre veniva stipulato l'accordo per la chimica che coinvolgeva l'area industriale, contemporaneamente veniva approvata la legge n. 426 del 1998 che individuava Porto Marghera come sito di interesse nazionale. È chiaro che tale vicenda normativa ha influenzato anche i contenuti del *masterplan*, nel senso che gli interventi programmati progressivamente si sono estesi fino a ricomprendere l'area coincidente con il sito di interesse nazionale.

Il presidente NOVI ringrazia i soggetti intervenuti all'odierna audizione per i contributi forniti che potranno essere oggetto di approfondimento nella prosecuzione dell'indagine conoscitiva in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE STRAORDINARIA
per la tutela e la promozione
dei diritti umani

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
PIANETTA

Interviene, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 13,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Governo, ai sensi dell'articolo 46, commi 1 e 2, del Regolamento, in merito agli adempimenti connessi alla attuazione del Trattato istitutivo della Corte Penale Internazionale, ratificato con la legge n. 232 del 12 luglio 1999

In apertura di seduta il presidente PIANETTA avverte che l'audizione del Governo costituisce un adempimento attuale e tempestivo in vista degli atti finalizzati alla attuazione del Tribunale Penale Internazionale. Dà quindi la parola al sottosegretario Valentino.

Il sottosegretario VALENTINO informa che, all'interno del Ministero di Grazia e Giustizia, è stato formato un gruppo di studio per istruire adeguatamente le diverse soluzioni che si prospettano in materia di adempimenti connessi al trattato istitutivo del Tribunale Penale Internazionale. Unitamente al gruppo di studio funziona anche una Commissione formata da eminenti giuristi e presieduta dal professor Conforti.

Lo scopo del lavoro istruttorio è quello di evitare i possibili traumi rivenienti dalle difficoltà relative al rapporto tra il diritto positivo e gli altri ordinamenti giuridici. Sono previsti tempi brevi, proprio perché si tratta di coordinare le diverse soluzioni possibili con le proposte che sono avanzate dagli altri Stati, i quali sono anch'essi impegnati nel lavoro istruttorio.

La materia si è rivelata più complessa di quanto preventivato, non tanto perché si tratta di perseguire reati di un determinato genere, ma perché la nostra giurisdizione presenta caratteristiche non facilmente armonizzabili con il tipo di giurisdizione che dovrebbe essere istituito con il Tribunale Penale Internazionale, con riferimento al quale – giova ricordarlo – non è possibile perseguire soggetti i quali si trovino in condizione di contumacia. Inoltre esistono difformità nelle modalità di impiego degli strumenti di coercizione, sia per quanto riguarda l'obbligatorietà dell'azione penale, sia per quanto concerne il ruolo che svolgono nella giurisdizione i vari Governi. In ogni caso, a conclusione dei tempi tecnici, sarà redatto un documento comune in cui saranno versati i contributi portati dai singoli Stati.

Ricorda ancora come il testo del Trattato contiene norme di carattere sostanziale ed altre che attengono al problema del coordinamento processuale.

Per quanto riguarda le norme sostanziali, giova ricordare che alcune di queste non sono previste dal nostro codice penale – si riferisce per esempio all'*apartheid*, alla gravidanza forzata, e ad altre fattispecie – ragione per cui, visto che la giurisdizione del Tribunale ha carattere complementare, una mancata previsione da parte del nostro codice comporterebbe la perdita della giurisdizione.

Per quanto invece riguarda i problemi relativi al diritto processuale, ha già detto della questione della contumacia, che non è prevista nelle procedure dell'istituendo Tribunale Penale Internazionale, mentre invece esiste la possibilità di perseguire i soggetti come il Presidente della Repubblica e i Parlamentari ancorché nei propri ordinamenti siano protetti da immunità.

Il senatore MARTONE riconosce che la breve relazione del sottosegretario rispecchia anche la complessità dei problemi, ma non può non manifestare riserve e perplessità per il fatto che sono individuati molto evasivamente i tempi ed anche le modalità attraverso i quali il nostro Paese potrebbe continuare ad esercitare una specie di leadership diplomatica coinvolgendo anche altri Paesi, che sono riluttanti se non decisamente contrari. Chiede in particolare lumi in ordine alla perseguibilità dei reati che sono perpetrati nei confronti dei detenuti reclusi nella base di Guantanamo.

Il sottosegretario VALENTINO ricorda come si stia lavorando sui tempi con la massima celerità possibile, dal momento che il ruolo trainante del nostro Paese, se non vuole risolversi in un primato nominalistico, deve pur fare i conti con l'esperienza degli altri ordinamenti. Detta esperienza sarà travasata in un documento organico il quale consentirà di compiere un deciso passo avanti in vista dell'attuazione del trattato.

Per quanto invece attiene il problema specifico sollevato dal senatore Martone, rileva che il Governo non può esprimere valutazioni in assenza di notizie provenienti da fonti ufficiali, tanto più che la materia è meritevole certamente della massima attenzione, ma anche della massima cau-

tela dopo l'aberrante attentato terroristico dell'11 settembre che ha comportato prese di posizione dei singoli Stati, le quali pongono ulteriori problemi. Ricorda, solo per fare un esempio, che la repubblica francese ritiene che il terrorismo debba essere tenuto fuori dalle competenze del Tribunale Penale Internazionale.

Il senatore IOVENE, dopo aver riconosciuto gli sforzi compiuti dal nostro Paese, chiede chiarimenti in ordine alla notizia che due commissioni istituite dal Governo nella passata legislatura sono state sciolte e chiede inoltre quale potrà essere l'impatto, sulle competenze del Tribunale Penale Internazionale, della preconizzata introduzione nel codice penale del reato di tortura.

Il sottosegretario VALENTINO, precisa che le commissioni che hanno cessato di esistere sono la «Commissione Lattanzi» che si è limitata a redigere un testo a carattere preliminare, mentre la «Commissione Pranzetti», presso il Ministero degli Esteri, ha redatto un documento di incerto valore dal punto di vista tecnico dal momento che la descrizione delle fattispecie penali è compiuta sulla falsariga della *common law*, che, com'è noto, comporta una descrizione fattuale dei comportamenti passibili di condanna, i quali vengono poi a configurarsi in reati attraverso l'elaborazione giurisprudenziale. In ogni caso assicura che la commissione presentemente istituita dal Ministero di Giustizia comprende giuristi di chiara fama, cioè specialisti del diritto penale, i quali in pochi mesi saranno in grado di proporre al meglio le soluzioni più opportune.

Il presidente PIANETTA toglie la seduta anche in considerazione degli impegni del sottosegretario VALENTINO presso l'altro ramo del Parlamento assicura comunque che non mancheranno ulteriori occasioni per un serrato confronto con il Governo, visto che a partire dal 1° luglio sarà operante a tutti gli effetti il Tribunale Penale Internazionale.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

20ª Seduta

Presidenza della Presidente
ALBERTI CASELLATI

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 1506) DEL TURCO ed altri. – *Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato*, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento

(A.S. 1508) RIPAMONTI ed altri. – *Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 12, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali*

(Parere alla 6ª Commissione del Senato della Repubblica. Esame congiunto e rinvio)

Il relatore senatore VALDITARA – ricordato in via preliminare il contesto problematico nel quale si inserisce la presentazione dei disegni di legge in titolo, che consiglia, in sede consultiva, di non entrare nel merito – pur riferendo in modo favorevole esclusivamente in ordine ai profili concernenti i limiti del formale riparto di competenze tra lo Stato e le regioni, oggetto delle attribuzioni della Commissione, esprime perplessità in ordine alla previsione di una generale competenza riconosciuta alla Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali sull'approvazione preventiva dei beni che dovranno essere trasferiti definitivamente alla società «*Patrimonio dello Stato*»: la materia dei beni culturali, infatti, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione è riservata alla legislazione esclusiva dello Stato e, inoltre, alcune tipologie di beni da trasferire sono di esclusivo interesse nazionale.

La presidente ALBERTI CASELLATI, poiché nessuno chiede di intervenire nella discussione, preso atto della mancanza del prescritto numero legale di componenti della Commissione, stabilisce di rinviare la conclusione dell'esame congiunto dei disegni di legge alla prossima seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La PRESIDENTE ravvisa l'opportunità che i lavori della Commissione proseguano con la relazione del senatore Lauro sull'atto Senato n. 1501 e quella dell'onorevole Nuvoli sui disegni di legge costituzionale recanti la modifica dello Statuto speciale per la Sardegna.

Il senatore VITALI ritiene preferibile la conclusione dell'esame di un disegno di legge e, in caso di verificata assenza del numero legale, a suo giudizio non sarebbe opportuno passare all'esame di altro disegno di legge posto all'ordine del giorno.

Sulla questione si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente il senatore POTENZA, che chiede di proseguire comunque i lavori della Commissione, il senatore VALDITARA, che lamenta i possibili effetti ostruzionistici derivanti dalla posizione espressa dal senatore Vitali, l'onorevole NUVOLI, che sottolinea la necessità di procedere in ogni caso all'esame dei disegni di legge costituzionale relativi alla modifica dello Statuto speciale per la Sardegna, il senatore LAURO, che richiama la propria esperienza di componente della Commissione nel corso della precedente legislatura, invitando altresì i Gruppi dell'opposizione – pur nel rispetto delle vigenti norme regolamentari – a una maggiore cooperazione per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali, e il senatore VITALI che, precisato di non essere contrario all'esame dei menzionati disegni di legge costituzionale, suggerisce di rinviare il dibattito in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi al fine di rinvenire le più idonee modalità di prosecuzione dei lavori, possibilmente condivise dai componenti della Commissione.

La PRESIDENTE infine, dopo aver fornito agli intervenuti puntuali chiarimenti e precisazioni di natura regolamentare, preso atto delle posizioni espresse, propone che i lavori proseguano con le relazioni sui disegni di legge posti all'ordine del giorno e si concludano entro le ore 9,15 in modo da consentire la prevista riunione nell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(A.S. 1501) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione

(Parere alla 13^a Commissione del Senato della Repubblica. Esame e rinvio)

Il senatore LAURO riferisce analiticamente sul contenuto del decreto-legge di cui si chiede la conversione, soffermandosi sulle ragioni che impongono il differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione e proponendo un parere favorevole.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

Presidenza del Vice Presidente
Lino DUILIO

La seduta inizia alle ore 8,30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa

Audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, dottor Giancarlo Fontanelli

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, il tema oggetto dell'audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP, dottor Giancarlo Fontanelli, ricordando che è accompagnato dal dottor Gennaro Esposito, Dirigente Generale della struttura tecnica del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPDAP.

Il *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP*, dottor Giancarlo Fontanelli, svolge, quindi, una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Antonio PIZZINATO (DS-U) e il deputato Lino DUILIO, *presidente*.

Risponde il *Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPDAP*, dottor Giancarlo Fontanelli, fornendo ulteriori precisazioni.

Il deputato Lino DUILIO, *presidente*, esprime un sincero ringraziamento per gli interventi svolti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 9,45.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della
convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e
di vigilanza sull'attività dell'unità nazionale Europol

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

Presidenza del presidente
Tommaso FOTI

La seduta inizia alle ore 14,35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. – Audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'UPI e dell'ANCI, sulla gestione informatica da parte della Società SO.GE.I. S.p.A., con particolare riferimento alle prospettive relative alle autonomie locali

(Svolgimento e conclusione)

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Ricorda, quindi, che la Commissione è convocata per lo svolgimento dell'audizione di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, dell'UPI e dell'ANCI, sulla gestione informatica da parte della Società SO.GE.I. S.p.A., con particolare riferimento alle prospettive relative alle autonomie locali, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul funzionamento e sulle modalità di gestione dell'anagrafe tributaria. Avverte, peraltro, che per sopravvenuti impegni istituzionali, i rappresentanti dell'UPI hanno manifestato l'impossibilità ad intervenire alla seduta odierna.

Introduce, quindi, i temi oggetto dell'audizione.

Il dottor Rocco PALESE, *assessore al Bilancio della Regione Puglia e rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono il presidente Tommaso FOTI e il deputato Aldo CENNAMO (DS-U).

Intervengono, quindi, in rappresentanza dell'ANCI, il dottor Massimiliano FLORIS, *collaboratore del Dipartimento Finanza e Fiscalità dell'ANCI*, la dottoressa Antonella RIGANTI, *funzionario del comune di Torino e componente del gruppo di lavoro ANCI sui tributi locali*, e il dottor Giuseppe ROSSINI, *funzionario del comune di Torino*.

Interviene, per porre domande ed osservazioni, il presidente Tommaso FOTI.

Rispondono, fornendo ulteriori elementi di valutazione, la dottoressa Antonella RIGANTI e il dottor Giuseppe ROSSINI.

Il deputato Tommaso FOTI, *presidente*, ringrazia, e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,15 alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

70^a seduta

Presidenza del Presidente
PASTORE

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gagliardi e il sottosegretario per le politiche agricole e forestali Dozzo.

La seduta inizia alle ore 14.

(415) CONSOLO. – *Disposizioni in materia del cognome dei figli*

(791) GIRFATTI ed altri. – *Modifiche all'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, concernente il diritto del minore ad una famiglia*

(Parere alla Commissione speciale in materia di infanzia e di minori. Esame congiunto con esiti disgiunti. Parere contrario sul disegno di legge n. 415 e non ostativo sul disegno di legge n. 791)

Il relatore BOSCETTO riferisce sui disegni di legge in titolo proponendo di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge n. 791. Propone invece un parere contrario sul disegno di legge n. 415, in quanto il primo periodo del capoverso 1-*bis* dell'articolo 1 appare in contrasto con il secondo comma dell'articolo 29 e con il primo comma dell'articolo 3 della Costituzione poichè determina un possibile pregiudizio per la figura del padre della persona di cui si richiede di cambiare il cognome. Il secondo periodo del citato capoverso, inoltre, appare in contrasto con l'articolo 31, comma secondo, della Costituzione, in quanto potrebbe altresì pregiudicare i diritti del minore.

La Sottocommissione approva, quindi, le proposte del relatore.

(260) FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore BOSCETTO illustra il provvedimento in titolo proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere contrario poiché la nuova disciplina della prescrizione del reato da esso disposta potrebbe comportare una violazione dell'articolo 111, secondo comma, nonché dell'articolo 3 della Costituzione in relazione alla possibile disparità di trattamento di casi eguali o simili a seguito dell'adozione o meno di atti interruttivi dei termini di prescrizione previsti dalle modificazioni introdotte al codice di procedura penale dall'articolo 3 del disegno di legge.

Convieni la sottocommissione.

(1436) Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana

(Parere alla 9ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente PASTORE riferisce sul disegno di legge in titolo, che interviene su materie di competenza concorrente statale, quali la tutela della salute e della qualità degli alimenti, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario DOZZO conviene con le considerazioni del Presidente relatore.

La Sottocommissione, infine, conferisce mandato al Presidente relatore a redigere un parere non ostativo nei termini esposti.

(1473) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamento alla 9ª Commissione. Esame. Parere contrario)

Il relatore FALCIER illustra l'emendamento 2.0.1, riferito al disegno di legge in titolo, e propone di esprimere un parere contrario, in quanto esso interviene su aspetti della pesca che rientrano fra le tipiche materie di competenza regionale.

Convieni la Sottocommissione sulla proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 14,25.

GIUSTIZIA (2^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

34^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Antonino Caruso, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4^a Commissione:

(1287) *PALOMBO. – Istituzione della Forza di Completamento: parere di nulla osta.*

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

90^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Maria Teresa Armosino.*

La seduta inizia alle ore 14,30.

SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Il presidente AZZOLLINI, anche in considerazione della momentanea assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta per riprenderla al termine della seduta pomeridiana della Commissione.

La seduta, sospesa alle ore 14,35, è ripresa alle ore 16,35.

Il PRESIDENTE, stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare ad altra seduta la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Conviene la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 16,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

17^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Novi, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(1506) DEL TURCO ed altri. – Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento;

(1508) RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali:

parere favorevole con osservazioni.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Comitato per i pareri

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2002

13ª Seduta

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del presidente Greco, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 5ª Commissione:

(1492) AZZOLLINI ed altri – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici: parere non ostativo;

alla 6ª Commissione:

(1506) DEL TURCO ed altri – Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato SpA» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato, fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento;

(1508) RIPAMONTI ed altri – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali ed ambientali: parere non ostativo.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 8,30 e 14

IN SEDE REFERENTE

I. Esame del disegno di legge:

- PIROVANO ed altri. – Disposizioni per la realizzazione di un centro anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti, nel comune di Caravaggio (1099) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Padana, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).
- Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa (1281).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 2002, n. 97, recante misure urgenti per assicurare ospitalità temporanea e protezione ad alcuni palestinesi (1520) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SEMERARO. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1073)

- BERGAMO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale delle associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1095).
- MANCINO ed altri. – Riconoscimento dell'interesse pubblico nazionale in favore di talune associazioni di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (1465).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- COLETTI ed altri. – Disciplina delle cause ostative alla candidatura alle elezioni politiche (844) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento e indicato dai Gruppi parlamentari dell'opposizione, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento*).
- IOANNUCCI ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (879).

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 8,45

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni in materia di organico della Corte di cassazione e di conferimento delle funzioni di legittimità (1296).
- Luigi MARINO ed altri. – Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d'appello di Genova e della corte d'appello di Firenze (104).
- PEDRIZZI ed altri. – Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma (279).
- PEDRIZZI. – Istituzione del tribunale di Gaeta (280).
- BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano (344).
- Cesare MARINI. – Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di corte

- d'assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria (347).
- VALDITARA. – Istituzione di nuovo tribunale in Legnano (382)
 - SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Taranto (385).
 - GIULIANO. – Istituzione del tribunale di Aversa (454).
 - GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni (456).
 - VIVIANI. – Istituzione di una sede di corte d'appello, di una sede di corte di assise d'appello e di un tribunale dei minori a Verona (502).
 - FASOLINO. – Delega al Governo per l'istituzione del tribunale di Mercato San Severino (578).
 - CALDEROLI. – Istituzione della corte d'appello di Lucca (740).
 - VISERTA COSTANTINI. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (752).
 - PASTORE ed altri. – Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della corte d'appello di L'Aquila (771).
 - Cesare MARINI ed altri. – Delega al Governo in materia di diversificazione dei ruoli nella magistratura (955).
 - FILIPPELLI. – Istituzione della corte di assise presso il tribunale di Crotone (970).
 - FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d'appello di Sassari (1051).
 - FASSONE ed altri. – Distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1226).
 - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di giudici e pubblici ministeri: ruoli, funzioni, carriere (1258).
 - COSSIGA. – Delega al Governo per la istituzione della Scuola superiore delle professioni legali (1259).
 - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, qualificazioni professionali dei magistrati, temporaneità degli uffici giudiziari direttivi nonché di composizione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1260).
 - COSSIGA. – Delega al Governo in materia di adozione di un codice etico dei giudici e dei pubblici ministeri e relativa disciplina e incompatibilità (1261).

- IERVOLINO ed altri. – Accorpamento delle città di Lauro, Domicella, Taurano, Marzano di Nola, Moschiano e Pago del Vallo di Lauro, nel circondario del tribunale di Nola (1279).
- CICCANTI. – Modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata (1300).
- FASSONE ed altri. – Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità (1367).
- FASSONE. – Delega al Governo per la revisione e la realizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari (1411).
- CALVI ed altri. – Norme in materia di istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, in materia di tirocinio, di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti, di funzioni dei magistrati e valutazioni di professionalità e norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio e di temporaneità degli incarichi direttivi (1426).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- NANIA ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (691).
- PASTORE ed altri. – Disciplina delle professioni intellettuali (694).

III. Esame dei disegni di legge:

- GUBETTI ed altri. – Tutela del diritto dei detenuti ad una giusta pena (534).
- MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Fatto proprio dal Gruppo di Alleanza Nazionale, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- CIRAMI ed altri. – Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d'appello e della corte d'assise d'appello di Palermo (1468).
- Antonino CARUSO e PELLICINI. – Delega al Governo per l'istituzione della corte d'appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d'appello di Milano e Torino (1493).
- BUCCIERO ed altri. – Nuove norme in materia di compravendita di immobili destinati ad essere adibiti come case di prima abitazione (684).

- MACONI ed altri. – Disposizioni in materia di tutela degli acquirenti di immobili destinati ad uso abitativo (1185).
- MONTI ed altri. – Norme per la tutela degli acquirenti di immobili destinati ad essere adibiti come casa di prima abitazione (1453).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. – Nuova disciplina della prescrizione del reato (260).
- BETTAMIO ed altri. – Disciplina della professione di investigatore privato (490).
- MANZIONE. – Norme in tema di uso dei dati contenuti nei registri immobiliari (512) (*Fatto proprio dal Gruppo della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*).
- PASTORE ed altri. – Nuove norme in materia di trascrizione dell'azione di riduzione (620).
- DELOGU ed altri. – Modifica della Tabella A allegata alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, sulla competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati (1231).

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Piemonte e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in merito alla situazione penitenziaria in tali Regioni.
- II. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Lombardia in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.
- III. Relazione sul sopralluogo effettuato da una delegazione della Commissione giustizia in Toscana in merito alla situazione penitenziaria in tale Regione.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 9 e 15

IN SEDE CONSULTIVA

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge ed esame dei relativi emendamenti:
- Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (1271) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- II. Esame dei disegni di legge e dei relativi emendamenti:
- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
 - Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo (795-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- III. Esame di ulteriori emendamenti:
- Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (1246) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- AZZOLLINI ed altri. – Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente alla denominazione e al contenuto della legge finanziaria. Delega al Governo in materia di conti pubblici (1492).

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche delle norme sull'articolazione organizzativa del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e finanze (n. 108).

AFFARI ASSEGNATI

Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, degli affari:

- Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per il sostegno alla progettazione delle opere pubbliche delle regioni e degli enti locali di cui all'articolo 54 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
 - Ipotesi di individuazione degli interventi prioritariamente ammessi nell'esercizio 2002 al contributo del fondo nazionale per la realizzazione di infrastrutture di interesse locale di cui all'articolo 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 8,30

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
- BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
- PEDRIZZI. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (1319).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale (1396) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DEL TURCO ed altri. – Modifica dell'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, in materia di trasferimento alla società «Patrimonio dello Stato S.p.A.» di diritti sui beni immobili facenti parte del patrimonio o del demanio dello Stato (1506) (*Fatto proprio dal Gruppo parlamentare*

della Margherita-DL-L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3, e 79, comma 1, del Regolamento).

- RIPAMONTI ed altri. – Modifiche al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, per garantire la tutela dei beni culturali e ambientali (1508).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 14,30

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche dell'articolo 117 della Costituzione (1187).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 14,30

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2002, n. 85, recante disposizioni urgenti per il settore della pesca (1473) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PICCIONI. – Interventi urgenti in favore del settore agricolo (1320).

AFFARE ASSEGNATO

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'atto:

- Affare concernente le problematiche inerenti la tutela dei prodotti a denominazione di origine, con particolare riferimento ai prodotti DOP e IGP, anche alla luce delle prospettive aperte dalla IV Conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sugli organismi geneticamente modificati.

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- Interventi urgenti per la tutela della bufala mediterranea italiana (1436).
 - e del voto regionale n. 55 ad esso attinente.
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 14

IN SEDE CONSULTIVA

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (1306).
- CORTIANA ed altri.- Legge-quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione (1251).

IN SEDE REFERENTE

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Istituzione di una Commissione d'indagine sulla condizione degli anziani in Italia (1197) (*Fatto proprio dal Gruppo dei Democratici di Sinistra – L'Ulivo, ai sensi degli articoli 53, comma 3 e 79, comma 1, del Regolamento*) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 14 maggio 2002*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- ZANOLETTI. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (814).
 - GRECO. – Nuove norme in favore dei minorati uditivi (888).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazione.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Giovedì 27 giugno 2002, ore 8,30 e 14

PROCEDURE INFORMATIVE

- I. Seguito dell'indagine conoscitiva sulla situazione ambientale di Porto Marghera e sulla bonifica dei siti inquinati: audizione del Direttore generale del servizio per la gestione dei rifiuti e delle bonifiche e del Direttore generale del servizio per la tutela delle acque interne presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

- II. Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza idrica nei centri urbani del Mezzogiorno e delle isole: audizione del Commissario per l'emergenza idrica della regione Basilicata.

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, recante differimento della disciplina relativa alle acque di balneazione (1501) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Giovedì 27 giugno 2002, ore 8,30

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulla gestione delle forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale da parte degli enti preposti e sulle prospettive di riforma nazionale e comunitaria della disciplina relativa: audizione del Presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, dottor Aldo Smolizza.
